Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 — Roma — Giovedì, 29 novembre — Numero 281

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. [illegible]; semestre L. [illegible]; trimestre L. [illegible]
» a domicilio e nel tutto il Regno: » [illegible]; » » [illegible]; » » [illegible]
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » [illegible]; » » [illegible]; » » [illegible]

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.[illegible] } per ogni linea di colonna o
Altri annunzi . . . . » 0.[illegible] } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi e in pagamento di associazioni, e per acquisto di numeri del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1916, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1893 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 21 luglio 1911, n. 781;

Visto il testo unico della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato approvato col R. decreto del 17 febbraio 1884, n. 2016, e quelle posteriori che lo hanno in parte modificato;

Sentiti la Corte dei conti e il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la grazia e giustizia e i culti, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito regolamento per la contabilità degli Economati generali dei benefizi vacanti, sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro di grazia e giustizia e dei culti e da quello del tesoro, per l'esecuzione della legge 21 luglio 1911, n. 781.

Art. 2.

Il detto regolamento entrerà in vigore col giorno 1° luglio 1918.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — SACCHI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

REGOLAMENTO per l'esecuzione della legge 21 luglio 1911, n. 781, sulla contabilità degli Economati generali dei benefici vacanti.

TITOLO I.

Del patrimonio.

Art. 1.

Ogni Economato generale dei benefici vacanti amministra i propri beni immobili e mobili sotto la dipendenza e vigilanza del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Art. 2.

Ogni Economato generale compilerà l'inventario dei beni immobili e mobili costituenti il proprio patrimonio.

Art. 3.

Nell'inventario di cui al precedente articolo, i beni immobili sono descritti con le seguenti indicazioni:

a) il luogo, la denominazione e la qualità;
b) i connotati catastali, l'estimo o la rendita imponibile;
c) i titoli di provenienza;
d) la estensione;
e) la rendita annuale media, decennio per decennio;
f) il valore fondiario approssimativo;
g) le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati;
h) l'uso speciale a cui sono destinati.

Art. 4.

I diritti, le servitù e le azioni che l'art. 415 del Codice civile considera come beni immobili sono annotati nell'inventario con la descrizione del fondo cui si riferiscono.

Art. 5.

I beni mobili si distinguono in:

a) mobili propriamente detti (mobilia, libri, utensili, macchine, attrezzi, ecc.);
b) diritti ed azioni di cui all'art. 418 del Codice civile.

Art. 6.

I mobili sono descritti nell'inventario con le seguenti indicazioni:

a) la designazione dei locali in cui si trovano;
b) la denominazione e la descrizione di essi secondo la loro natura e specie;
c) la quantità o numero dei medesimi secondo le varie specie;
d) la classificazione, ove sia possibile, in nuovi, usati e fuori uso;
e) il valore.

Art. 7.

I titoli di rendita sul debito pubblico e gli altri titoli pubblici posseduti dagli Economati generali sono descritti per categorie con la indicazione del numero d'iscrizione, della natura del titolo e della relativa intestazione.

Art. 8.

Fra i mobili occorrenti per il servizio degli Economati generali sono compresi quelli esistenti nei dipendenti uffici subeconomali, quante volte siano stati acquistati con i fondi degli Economati stessi.

Art. 9.

L'inventario di ciascun Economato generale è tenuto in due esemplari, di cui uno presso l'Economato stesso, e l'altro presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti, che ne trasmetterà copia alla Corte dei conti.

Art. 10.

Gli Economati generali debbono annotare negli inventari le variazioni che si verificano nella consistenza del patrimonio.

Entro il mese di luglio di ciascun anno, gli Economati predetti comunicano al Ministero di grazia e giustizia e dei culti la nota delle variazioni avvenute nella consistenza del patrimonio durante l'esercizio finanziario precedente.

Una copia delle variazioni sarà dal Ministero trasmessa alla Corte dei conti.

Art. 11.

I beni mobili sono dati in consegna ad agenti responsabili mediante verbali di ricognizione, vidimati dal capo ragioniere dell'Economato generale.

Art. 12.

I consegnatari di cui all'articolo precedente sono personalmente responsabili dei beni mobili ricevuti in carico, fino a che non ne abbiano ottenuto legale discarico.

La trasformazione, la diminuzione o la perdita dei beni consegnati dev'essere giustificata.

Art. 13.

Ogni consegnatario di mobili tiene in evidenza in apposito registro di carico e scarico, in corrispondenza con gli inventari, la situazione del materiale di cui risponde, nota a proprio debito gli oggetti che gli sono dati in consegna e a proprio credito quelli che cessano di essere affidati alla sua custodia.

Nello stesso modo procede per tutte le variazioni e trasformazioni così nel numero degli oggetti, come nella qualità, specie e valore.

Art. 14.

I consegnatari di mobili non sono direttamente responsabili dell'abusiva e colpevole deteriorazione degli oggetti regolarmente dati in uso ad impiegati, od affidati ad uscieri per ragioni di servizio, se non in quanto i detti consegnatari abbiano omesso di adoperare la dovuta vigilanza.

In ogni Economato generale il cassiere è il consegnatario del mobilio d'ufficio, degli stampati e degli oggetti di cancelleria.

Art. 15.

I consegnatari dei beni mobili sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, alla quale debbono alla fine di ogni anno finanziario e comunque alla cessazione dell'incarico rendere il conto giudiziale della loro gestione nei modi e nelle forme prescritte dal titolo X del presente regolamento.

Non debbono rendere conto giudiziale coloro che hanno in consegna il mobilio di ufficio per solo debito di vigilanza, o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti, di cui debba farsi uso per il servizio dell'ufficio, cui il consegnatario è addetto.

Art. 16.

Per i beni immobili e mobili facenti parte del patrimonio degli Economati generali, e provenienti da enti ecclesiastici soppressi, o comunque acquisiti al patrimonio economale, ma la cui gestione è tenuta distinta per soddisfare a determinati pesi, deve essere compilato uno speciale inventario per ogni ente, secondo le norme stabilite nei precedenti articoli.

Il riassunto dei singoli stati patrimoniali viene esposto nell'inventario generale dell'Economato cui i beni suaccennati appartengono.

Art. 17.

Per quelle tra le altre istituzioni ed aziende speciali indicate nell'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 2 marzo 1899, n. 64, la cui amministrazione è tenuta dagli Economati generali, sono compilati distinti inventari e distinte note di variazioni secondo gli articoli 3, 4, 6, 7, 9 e 10 del presente regolamento.

Art. 18.

In ogni Economato generale è tenuto un registro da compilarsi secondo le norme stabilite negli articoli 3, 4, 6 e 7 del presente regolamento, che contenga gli stati patrimoniali di tutti i benefici esistenti nella circoscrizione economale, esclusi quelli di cui all'articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 2 marzo 1899, n. 64.

Il riassunto dei singoli stati patrimoniali viene trasmesso al Ministero di grazia e giustizia e dei culti, che ne comunicherà copia alla Corte dei conti.

Art. 19.

Gli Economati generali debbono annotare nel registro di cui all'articolo precedente le variazioni che si verificano nella consistenza del patrimonio dei singoli enti.

Il riassunto di tali variazioni viene comunicato almeno ogni triennio al Ministero di grazia e giustizia e dei culti, che ne comunicherà copia alla Corte dei conti.

TITOLO II.

Dei contratti e dei servizi in economia.

Art. 20.

I contratti dai quali derivi entrata o spesa agli Economati generali debbono essere preceduti da pubblici incanti, fatta eccezione:

a) per l'acquisto di cose per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

b) per forniture o lavori, quando un'evidente urgenza prodotta da circostanze impreveduto non permetta l'indugio degli incanti;

c) per l'affitto dei locali ad uso di ufficio e loro dipendenze, quando per ragioni speciali non sia conveniente sperimentare l'incanto;

d) quando l'asta sia andata deserta o non siasi raggiunta offerta al limite fissato; nel qual caso però, nel contratto a partiti privati, non si potranno variare, se non a tutto vantaggio dell'Amministrazione economale, le condizioni ed il limite di prezzo che erano stabiliti nell'incanto;

e) per l'affitto di fondi rustici, fabbricati ed altri beni immobili, quando la rendita annuale sia valutata in somma non maggiore di lire mille e la durata del contratto non ecceda i sei anni, semprechè però concorrano speciali ed eccezionali circostanze e non ne sia stata data una parte in affitto con altro contratto, per una somma e tempo che, uniti a quelli del nuovo contratto, eccedano i limiti quí determinati.

Le cause di urgenza e le ragioni speciali, di che alle lettere *b*), *c*) ed *e*), saranno indicate nella relazione al Consiglio di Stato quando occorre il suo parere ed in ogni caso nel decreto di approvazione del contratto. Con eguali forme saranno autorizzati i partiti privati di che alla lettera *d*).

Art. 21.

Si può pure prescindere dagli incanti:

1° per tutti i contratti di importo non maggiore di lire ventimila anche se la spesa sia ripartita in un periodo non più lungo di nove anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale, si oltrepassi il limite sopra indicato;

2° per la vendita di effetti mobili fuori d'uso o di derrate, quando il valore di stima non superi le lire ottomila, fatta qui pure l'avvertenza di cui al n. 1.

Art. 22.

Per i procedimenti dei pubblici incanti si osservano le norme prescritte dal titolo II del regolamento sulla contabilità generale dello Stato del 4 maggio 1885, n. 3074.

Per la licitazione privata si osservano le norme dell'art. 100 dello stesso regolamento.

Art. 23.

In nessun contratto per forniture e lavori si potrà stipulare l'obbligo di far pagamento in conto, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita, salvo che si tratti di case o stabilimenti commerciali o industriali di notoria solidità, presso cui non sia in usanza l'assumere l'incarico di lavori o di provviste senza anticipazione di parte del prezzo.

I pagamenti in conto non possono eccedere i nove decimi delle somme dovute e giustificate dai prescritti documenti.

Art. 24.

Non si possono stipulare interessi o provvigioni di Banca a fornitori o intraprenditori sulle somme di danaro che fossero obbligati di anticipare per l'esecuzione dei contratti.

Art. 25.

Saranno comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere, i progetti di contratti da stipularsi a partiti privati, quando superino il valore di L. 8000, e in tutti gli altri casi quando superino le L. 40.000.

Sarà inoltre necessario sentire il Consiglio di Stato quando si tratti di rescindere o variare i contratti anzidetti per causa nei contratti stessi non preveduta.

Deve parimente essere sentito il Consiglio di Stato, nei casi nei quali si tratti di riconoscere se siano, in tutto o in parte, inapplicabili le clausole penali stipulate a carico dei fornitori o appaltatori, quando la somma in controversia, o che l'amministrazione abbandona, superi L. 500.

Deve pure essere sentito il parere del Consiglio di Stato sui progetti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, qualunque sia l'oggetto della controversia, quando ciò che l'Amministrazione promette, abbandona o paga superi le lire cinquemila. A formare la somma anzidetta concorrono le transazioni che siano intervenute precedentemente sullo stesso oggetto o per l'esecuzione del medesimo contratto.

Se nella esecuzione di un contratto pel quale non sia stato sentito il Consiglio di Stato, sorga la necessità di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti sovraindicati, prima che si provveda al pagamento finale, dovranno i conti relativi comunicarsi al Consiglio di Stato pel suo parere.

Art. 26.

Alle alienazioni dei beni immobili degli Economati generali dei benefici vacanti si provvede con decreto Ministeriale, da registrarsi dalla Corte dei conti.

Sarà sentito il Consiglio di Stato quando il valore dei beni superi le lire quindicimila.

Art. 27.

I contratti concernenti la gestione propria degli Economati sono stipulati, di regola, dinanzi agli economi generali od ai vice economi e saranno distesi e ricevuti da un impiegato di grado non inferiore a quello di primo segretario, specialmente a ciò delegato.

Tali contratti possono pure stipularsi avanti i subeconomi ed in questo caso sarà incaricato a riceverli e ad autenticare i verbali delle aste, che eventualmente li precedettero, un funzionario delle cancellerie e segreterie giudiziarie da destinarsi di volta in volta a seconda del luogo dove il contratto dovrà essere stipulato.

Quando si tratti di contratti di qualche importanza o che interessino più Economati, il Ministero di grazia e giustizia e dei culti può provvedere direttamente alla stipulazione, che avverrà per mezzo del direttore generale dei culti, assistito da un funzionario di grado non inferiore a quello di primo segretario, a ciò delegato, che dovrà riceverli e distenderli.

Art. 28.

Gli atti di aggiudicazione definitiva ed i contratti stipulati si intendono soggetti, per quanto riguarda l'Amministrazione economale e nel solo suo interesse, alla condizione sospensiva della loro approvazione da parte del ministro di grazia e giustizia e dei culti, mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, osservando, per gli acquisti di beni stabili, la legge 5 giugno 1856, n. 1037.

Art. 29.

Protranno farsi ad economia:

a) le spese occorrenti per piccole provviste di mobili o di oggetti di cancelleria, per lavori urgenti di stampa, per la manutenzione e le riparazioni ordinarie dei mobili e dei locali destinati per gli uffici di amministrazione;

b) le spese per l'illuminazione e per il riscaldamento degli stessi uffici;

c) le associazioni a pubblicazioni periodiche;

d) le spese richieste da urgenti necessità straordinarie.

Le spese di cui alle lettere *a*), *b*), e *c*), quando eccedano le lire 300, e quelle di cui alla lettera *d*), debbono essere approvate con decreto del ministro di grazia e giustizia e dei culti, il quale potrà richiedere una perizia estimativa. Ove però la spesa superi le lire quattromila, è necessario il parere del Consiglio di Stato.

Art. 30.

I lavori e le forniture fatti ad appalto sono soggetti a collaudazione.

Art. 31.

Ai contratti stipulati dai subeconomi nell'interesse dei benefici amministrati, esclusi quelli indicati nell'art. 1 del R. decreto 22 luglio 1912, n. 886, sono applicabili le norme del capo 7° del regolamento approvato con R. decreto 2 marzo 1899, n. 64, salva l'approvazione, mediante decreto del ministro di grazia e giustizia e dei culti, per i contratti da stipularsi a partiti privati quando superino il valore di L. 2000, e in tutti gli altri casi quando superino il valore di L. 4000.

I decreti emessi dal ministro di grazia e giustizia e dei culti per l'approvazione di qualsiasi atto o contratto stipulato dai subeconomi nell'interesse dei benefici sono registrati alla Corte dei conti.

TITOLO III.

Dell'anno finanziario, del bilancio di previsione e del rendiconto generale consuntivo.

CAPO I.

Dell'anno finanziario.

Art. 32.

L'anno finanziario comincia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno seguente.

Art. 33.

L'esercizio dell'anno finanziario abbraccia tutte le operazioni relative alle entrate ed alle spese autorizzate con la legge del bilancio, o con leggi successive, e tutte le variazioni che si verificano nel patrimonio degli Economati generali in conseguenza dell'esercizio del bilancio, o di altre cause indipendenti da esso.

Perciò la contabilità dell'esercizio di ciascun Economato comprende:

a) il conto del bilancio;

b) il conto del patrimonio.

Art. 34.

Sono materia del conto del bilancio:

a) le entrate accertate e scadute dal 1° luglio a tutto il 30 giugno successivo;

b) le spese ordinate e liquidate e quelle impegnate nello stesso periodo di tempo, in virtù di decreti corredati delle necessarie giustificazioni e registrati alla Corte dei conti le quali saranno imputate nei modi e nelle forme prescritti dal presente regolamento;

c) le riscossioni, i versamenti e i pagamenti effettuati nel periodo sopra indicato.

Art. 35.

Sono materia del conto del patrimonio di ogni Economato il valore dei beni immobili e mobili risultanti dall'inventario, i crediti e debiti, e le relative variazioni, così provenienti dalla gestione del bilancio, come da qualunque altra causa.

CAPO II.

Del bilancio di previsione.

Art. 36.

Il ministro di grazia e giustizia e dei culti predispone distinti bilanci preventivi per ciascun Economato generale, da presentarsi al Parlamento dal ministro del tesoro in appendice allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Art. 37.

Le entrate e le spese inscritte in ciascun bilancio rappresentano le competenze dell'esercizio nel loro importo lordo, cioè senza detrazione delle spese e delle entrate alle quali dànno luogo rispettivamente la loro riscossione e il loro pagamento.

Art. 38.

In ciascuno dei bilanci economali le entrate sono costituite:

a) dai redditi patrimoniali;

b) dalle entrate dei benefici vacanti amministrati direttamente dall'Economato;

c) dai proventi dei benefici vacanti amministrati dai subeconomi;

d) dai proventi diversi ed eventuali;

e) dai proventi derivanti all'Economato dalle gestioni speciali.

Le spese sono costituite:

a) dalle spese della gestione propria dell'Economato;

b) dalle spese dei benefici vacanti amministrati direttamente dall'Economato;

c) dalle pensioni, dagli assegni e dai sussidi di cui all'art. 10 del regolamento approvato con Regio decreto 2 marzo 1899, n. 64.

Art. 39.

I bilanci preventivi di cui all'art. 36 sono accompagnati:

a) da un prospetto generale dimostrativo delle variazioni al bilancio dell'esercizio precedente proposte per ciascuna categoria delle entrate e delle spese di ciascun Economato;

b) da un riassunto generale degli stanziamenti proposti per ogni categoria, seguito da un riepilogo dei risultati dei singoli bilanci preventivi;

c) da una relazione nella quale sono svolti i motivi generali delle proposte variazioni.

Art. 40.

La gestione degli Economati generali si distingue in tre parti:

a) gestione propria degli Economati;

b) gestione dei benefici vacanti amministrati direttamente dagli Economati;

c) gestioni speciali.

Art. 41.

Le entrate e le spese si distinguono in ordinarie e straordinarie, e le spese ordinarie, in fisse e variabili.

Le tre parti costituenti la gestione economale, giusta l'art. 40, sono divise nelle categorie: entrate e spese effettive, movimento di capitali.

Art. 42.

Le entrate e le spese sono ripartite in capitoli in modo descrittivo così da evitare ogni ambiguità nella imputazione delle entrate e delle spese a ciascun capitolo afferenti.

Art. 43.

È vietato il trasporto da un capitolo all'altro dei fondi a ciascuno assegnati dalle leggi di bilancio.

Art. 44.

La categoria delle entrate effettive comprende:

a) rendite patrimoniali;

b) proventi dei benefici vacanti amministrati dai subeconomi;

c) entrate dei benefici vacanti amministrati direttamente dall'Economato generale;

d) entrate diverse ed eventuali;

e) proventi derivanti dalle gestioni speciali.

Art. 45.

La categoria delle spese effettive comprende:

a) stipendi, pensioni, aggi di esazione, indennità, affitto per i locali d'ufficio ed altre spese di amministrazione di carattere generale;

b) spese patrimoniali;

c) imposte, tasse e contributi;

d) spese di liti e contrattuali;

e) pensioni, assegni e sussidi di cui all'art. 10 del regolamento approvato con R. decreto 2 marzo 1899, n. 64;

f) spese dei benefici vacanti amministrati direttamente dall'Economato;

g) spese diverse e casuali;

h) fondo di riserva.

Art. 46.

Nel movimento di capitali s'inscrivono gl'importi delle operazioni che concernono trasformazione della sostanza patrimoniale, come vendita di beni fruttiferi, affrancazioni di canoni attivi e passivi, estinzione o creazione di crediti o di debiti fruttiferi o infruttiferi, rinvestimenti di capitali in acquisti o in costruzioni d'immobili capaci di da e una rendita.

Art. 47.

Per provvedere alle spese di natura affatto accidentale attinenti al servizio economale, che non possano, nemmeno per analogia, essere comprese in altri capitoli, è istituito in ciascun bilancio economale un capitolo con la denominazione « Spese casuali ».

Art. 48.

Per provvedere ai bisogni imprevisti o alle deficienze, che si riscontrassero nelle assegnazioni di qualche capitolo, nel bilancio di ciascun Economato, è istituito un fondo di riserva.

La prelevazione di somme dal fondo di riserva si fa, anche quando siede il Parlamento, con decreto del ministro di grazia e giustizia e dei culti, da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 49.

Non oltre il 31 agosto ciascun economo generale trasmette al Ministero di grazia e giustizia e dei culti le proposte per gli stati di previsione della entrata e della spesa del proprio Economato, costituite da un prospetto riassuntivo per capitoli con la denominazione e con la somma proposta per ciascun capitolo posto in confronto con quello dell'esercizio precedente, e con le spiegazioni delle differenze.

Ogni stato di previsione è accompagnato da allegati dimostrativi degli stanziamenti di ciascun capitolo e delle variazioni proposte ed è seguito da un riepilogo.

CAPO III.

Del rendiconto consuntivo.

Art. 50.

Ciascun economo generale predispone il rendiconto consuntivo dell'Economato al quale è preposto.

Il Ministero di grazia e giustizia e dei culti provvede alla definitiva compilazione dei rendiconti consuntivi, che, accompagnati da una relazione generale illustrativa e parificati dalla Corte dei conti, sono presentati al Parlamento dal ministro del tesoro, in appendice al rendiconto consuntivo del Ministero predetto.

Art. 51.

Il rendiconto consuntivo di ciascun Economato generale è diviso in due parti, comprendenti l'una le operazioni di bilancio e l'altra le variazioni della sostanza patrimoniale.

Art. 52.

La prima parte del rendiconto consuntivo è formata da una tabella nella quale, per ogni capitolo del bilancio, sono dimostrate per la competenza:

a) le entrate effettive dell'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, accertate, scadute, riscosse o rimaste da riscuotere;

b) le spese effettive accertate, ordinate, pagate o rimaste da pagare;

c) l'entrata e la spesa per movimento di capitali;

d) i proventi delle gestioni speciali.

Nella stessa tabella, ma in distinta sede, sono descritti i risultati della gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti cioè:

e) le entrate rimaste da riscuotere e le spese rimaste da pagare al principio dell'esercizio al quale il rendiconto consuntivo si riferisce;

f) le somme riscosse e pagate in conto dei detti residui durante l'esercizio stesso;

g) le variazioni avvenute nei medesimi;

h) i residui rimasti da riscuotere o da pagare alla fine del medesimo esercizio.

In una terza sezione saranno dimostrati i risultati di cassa, cioè:

i) gli incassi e i pagamenti fatti nel corso dell'esercizio in conto di competenza e di residui;

l) la dimostrazione delle somme rimaste da incassare o da pagare che si comprendono fra i residui attivi e passivi da tramandarsi all'esercizio successivo;

m) la dimostrazione delle somme riscosse dai subeconomi e dagli altri agenti amministratori e non ancora versate alla cassa di ciascun Economato.

Art. 53.

La seconda parte del rendiconto comprende la dimostrazione della consistenza del patrimonio di ciascun Economato al principio dell'esercizio, delle variazioni verificatesi nel corso del medesimo e della consistenza alla fine di esso.

Si comprendono in detto conto tutte le variazioni, sia che dipendano dalla gestione del bilancio, sia che provengano da qualunque altra causa.

Art. 54.

I rendiconti devono avere a corredo:

a) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale;

b) il conto dei movimento generale di cassa;

c) la dimostrazione riassuntiva delle rendite riscosse e delle spese pagate per ciascun subeconomato, per la gestione dei benefici vacanti e delle altre gestioni speciali;

d) il prospetto delle prelevazioni fatte dal fondo di riserva di cui all'art. 48 del presente regolamento.

Art. 55.

Il rendiconto generale consuntivo, una volta chiuso ed approvato per legge, è intangibile, nè può essere modificato in alcuna delle sue parti.

CAPO IV.

Residui attivi e passivi.

Art. 56.

Il conto dei residui del bilancio è tenuto sempre distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa relativa ai residui possa essere imputata sul fondo della competenza, o viceversa.

Perciò le somme dei residui attivi e passivi, che risultano accertate alla chiusura delle scritture, saranno trasportate in quelle dell'esercizio nuovo ai capitoli corrispondenti, ma in sedi separate dalle competenze del medesimo.

Quando non esista nel nuovo bilancio il capitolo corrispondente, si istituirà un nuovo capitolo aggiunto.

Art. 57.

Le entrate previste nel bilancio che non sono state accertate col consuntivo, e le spese previste che non sono state ordinate o impegnate, non si considerano come residui e debbono essere annullate.

Art. 58.

I residui passivi non pagati in un quinquennio s'intendono perenti agli effetti amministrativi.

Possono però riproporsi in un capitolo speciale del bilancio successivo.

I detti residui s'inscriveranno come spesa nuova in un capitolo speciale di competenza dell'esercizio in cui avviene la riproduzione.

Nelle scritture sarà tenuto conto distinto degli esercizi da cui provengono i residui attivi o passivi.

La cancellazione dei residui attivi riconosciuti inesigibili deve essere autorizzata nei modi stabiliti all'art. 92 del presente regolamento.

TITOLO IV.

Delle attribuzioni contabili della ragioneria centrale dei culti, delle ragionerie degli Economati generali, dei subeconomati.

Art. 59.

La ragioneria centrale dei culti:

1. Tiene in evidenza nelle scritture generali i conti riassuntivi:

a) delle entrate e delle spese dei bilanci economali in relazione tanto ai capitoli del bilancio quanto ai vari servizi ed alle varie responsabilità di ciascuna amministrazione, nonchè di tutte le operazioni di riscossione o pagamento a qualsiasi titolo fatte dalle casse economali;

b) dei singoli patrimoni economali e delle variazioni che avvengono nelle consistenze di essi, sia per effetto della gestione del bilancio, sia per altra causa;

c) degli stati patrimoniali dei benefici di ciascun Economato di cui all'art. 18;

d) degli inventari speciali di cui all'art. 17.

2. Sulla scorta degli elementi forniti dalle ragionerie degli Economati stessi compila:

a) i bilanci preventivi;

b) i rendiconti consuntivi;

c) le situazioni finanziarie.

3. Provvede ai mandati diretti, a quelli a disposizione a favore degli economi generali e ai ruoli di spese fisse.

4. Predispone i decreti per i prelevamenti dai fondi di riserva, ecc.

5. Tiene pure tutte le scritture occorrenti per l'esercizio del riscontro contabile spettante al Ministero sulle aziende economali in forza di leggi e di regolamenti e della vigilanza sulle contabilità degli Economati generali. La forma di dette scritture sarà stabilita con le istruzioni di cui all'articolo 69 del presente regolamento.

6. Esamina e parifica i conti giudiziali dei cassieri degli Economati generali ed i prospetti riassuntivi dei conti giudiziali dei subeconomi e degli altri agenti per il patrimonio economale.

Art. 60.

La ragioneria centrale dei culti esercita inoltre la vigilanza sulle ragionerie degli Economati generali e riscontra la regolarità delle operazioni contabili compiute dalle medesime, provocando, ove occorra, le disposizioni ed istruzioni necessarie.

Art. 61.

Presso la ragioneria centrale dei culti sono tenuti i conti generali degli impegni presi a carico dei bilanci economali; quindi nessun impegno dovrà considerarsi legalmente preso, fino a che non sarà munito del visto del capo della ragioneria centrale dei culti.

A tale scopo gli uffici amministrativi degli Economati generali devono comunicare alla competente ragioneria tutti i contratti, convenzioni ed atti qualsiansi dai quali derivino impegni sui capitoli del bilancio, affinchè il capo ragioniere li esamini, ne prenda nota sul registro degli impegni e li comunichi poscia colle sue osservazioni alla ragioneria centrale dei culti.

Similmente gli uffici amministrativi della Direzione generale dei culti, comunicheranno alla ragioneria centrale dei culti qualsiasi atto che possa produrre spesa a carico dei bilanci economali.

Art. 62.

Agli effetti del decreto-legge Luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1672, i competenti uffici amministrativi del Ministero di grazia e giustizia e dei culti (Direzione generale dei culti) sono tenuti a dare, sotto la loro responsabilità, comunicazione alla ragioneria centrale dei culti degli impegni assunti.

Ove un impegno sorga presso gli Economati generali, uguale obbligo incombe agli uffici amministrativi degli Economati predetti, verso la rispettiva ragioneria. Tali impegni però non diventano definitivi, se non in base a provvedimenti del Ministero ed al visto della ragioneria centrale dei culti, alla quale debbono essere comunicati dal capo ragioniere dell'Economato generale.

Quante volte il capo della ragioneria centrale dei culti debba registrare impegni per una spesa ordinata d'iniziativa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, ne darà immediata partecipazione al capo ragioniere dell'Economato sul cui bilancio la spesa farà carico, affinchè ne prenda nota nelle proprie scritture.

Art. 63.

Con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti sono designati i funzionari capi di servizio autorizzati ad assumere impegni a carico dei bilanci degli Economati generali.

Nel decreto anzidetto sono anche indicate le spese per le quali la facoltà di impegnare il bilancio venga riservata al ministro.

Il capo della ragioneria centrale dei culti che, nella registrazione di impegni definitivi si avveda della mancata o ritardata notificazione di impegni provvisori dai quali sia nato un vincolo per la Amministrazione prima della loro comunicazione alla ragioneria, deve renderne inteso il ministro e contestare per iscritto il fatto al capo di servizio responsabile.

Art. 64.

Il capo della ragioneria centrale dei culti riferisce, ogni mese, al ministro lo stato degli impegni per ciascun capitolo dei bilanci economali. Ogni qualvolta venga a cognizione di una richiesta di impegno eccedente il limite delle autorizzazioni ha l'obbligo di darne notizia al ministro, il quale, se occorrono ulteriori provvedimenti, la comunica al ministro del tesoro.

Art. 65.

Entro i primi quindici giorni di ogni mese la ragioneria centrale dei culti compila la situazione degli impegni provvisori e di quelli definitivi a tutto il mese precedente; e, non più tardi del giorno 20, la detta situazione verrà trasmessa al ministro e alla Corte dei conti.

Art. 66.

Le ragionierie degli Economati generali tengono le scritture delle rispettive amministrazioni ed i registri prescritti, perchè risulti in ogni sua particolarità il movimento amministrativo, sia in relazione alle entrate ed alle spese, sia in relazione alla sostanza patrimoniale ed alle sue variazioni.

Tutte le scritture sono coordinate con quelle della ragioneria centrale dei culti con metodo uniforme per tutti gli Economati.

Art. 67.

Le ragionerie degli Economati generali, inoltre:

a) compilano i prospetti riassuntivi e tutti gli allegati necessari per preparare il progetto di bilancio preventivo della propria Amministrazione, ed il rendiconto consuntivo dell'Economato;

b) tengono i conti analitici delle entrate;

c) tengono il conto degli impegni presi a carico del bilancio;

d) tengono la contabilità delle spese facenti carico al bilancio dell'Economato;

e) invigilano il servizio di cassa dell'Economato generale.

Art. 68.

Alle ragionerie degli Economati generali è affidato l'intiero riscontro contabile della gestione dei subeconomi e degli altri agenti dell'Amministrazione economale, secondo le norme del titolo IX del presente regolamento.

Art. 69.

Le ragionerie degli Economati generali trasmettono periodicamente alla ragioneria centrale dei culti i conti e i documenti indicati nel presente regolamento e quelli prescritti nelle istruzioni che saranno date dal Ministero.

Le dette istruzioni, in quanto importino nuovi impianti contabili o modificazione di quelli esistenti, dovranno essere emanate sentito il parere della ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.

Art. 70.

I capi ragionieri degli Economati generali sono personalmente responsabili della esattezza e prontezza delle registrazioni contabili, della liquidazione delle spese e dei relativi ordini di pagamento emessi nell'Economato generale entro i limiti del presente regolamento, della regolarità dei documenti e degli atti presentati dai creditori, nonchè delle dichiarazioni di regolarità apposte alle contabilità dei benefici e degli altri enti in amministrazione.

Art. 71.

I subeconomi dei benefizi vacanti hanno l'obbligo di tenere le scritture relative alle loro attribuzioni, secondo le istruzioni e in concordanza con le scritture del rispettivo Economato generale; e alla ragioneria di esso debbono in ogni tempo fornire quei prospetti, schiarimenti, notizie e dimostrazioni che siano loro richieste.

Art. 72.

I servizi contabili per la gestione degli Economati generali dei benefizi vacanti saranno soggetti alle verifiche di cui all'art. 2, lettera *e*), del R. decreto 8 settembre 1906, n. 513, senza pregiudizio delle ispezioni da ordinarsi dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

TITOLO V.
Delle entrate.
CAPO I.
Norme generali.

Art. 73.

L'accertamento delle entrate previste nei bilanci degli Economati generali si compie:

a) per gli affitti, censi, canoni, livelli e per ogni altra prestazione periodica, mediante liste di carico che, giusta i contratti, i titoli e le proprie scritture, gli Economati generali formano e trasmettono agli agenti incaricati di farne la riscossione;

b) per le entrate dei benefizi vacanti amministrati direttamente all'Economato generale, mediante la descrizione dei cespiti compresi nella parte attiva del conto speciale di ciascun ente, da compilarsi all'atto della presa di possesso, giusta l'art. 169 del presente regolamento;

c) per tutte le altre entrate di natura eventuale, mediante la constatazione del titolo da cui sorge il diritto dell'Amministrazione.

Art. 74.

Gli economi generali, i subeconomi e gli altri agenti dell'Amministrazione economale provvedono sotto la loro personale responsabilità e sotto la vigilanza del Ministero di grazia e giustizia e dei culti (Direzione generale dei culti), affinchè prontamente ed integralmente sia fatta la riscossione delle entrate degli Economati generali, dei benefici e delle aziende speciali.

Art. 75.

La riscossione delle entrate patrimoniali degli Economati generali e delle altre aziende da essi amministrate, ad esclusione delle rendite pubbliche e di interessi comunque dovuti dallo Stato, è affidata ai subeconomi o ad altri agenti speciali da assumersi in base a norme che saranno determinate, su proposta dell'economo generale, salvo l'approvazione del Ministero. Gli agenti speciali sono tenuti alla prestazione della cauzione stabilita dall'art. 155.

Essi hanno l'obbligo di riscuotere le entrate in base alle liste di carico che vengono loro consegnate, con l'adempimento degli atti esecutivi per le riscossioni delle quali sono incaricati, e debbono eseguire i versamenti nella cassa dell'Economato da cui dipendono.

Debbono rendere il conto giudiziale nei modi e con le forme di cui al titolo X del presente regolamento.

Art. 76.

Per la riscossione delle entrate patrimoniali degli Economati generali e dei subeconomati dei benefici vacanti saranno osservate le norme stabilite nella legge 14 aprile 1910, n. 639, e nel relativo regolamento.

CAPO II.

Quietanze e versamenti dei subeconomi e degli altri agenti.

Art. 77.

I subeconomi e gli altri agenti dell'Amministrazione economale, per tutte le somme che riscuotono a qualsiasi titolo, debbono rilasciare quietanze staccate da un bollettario a matrice e contromatrice, numerato per ciascun subeconomo od agente e per esercizio, e fornite del bollo a secco del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Art. 78.

Il registro-bollettario deve pervenire ai subeconomi non più tardi del 30 giugno di ciascun anno.

Presso ciascun subeconomo deve sempre essere in uso un solo registro-bollettario, e, quando questo sia prossimo ad esaurirsi, gli Economati generali, dietro richiesta dei subeconomi, spediscono un nuovo registro.

I subeconomi, nell'atto di ricevere il nuovo bollettario, procedono alla immediata chiusura del vecchio, annullando le bollette rimaste eventualmente in bianco, e trasmettono subito il registro chiuso all'Economato.

Art. 79.

Ciascuna quietanza del registro-bollettario di riscossione deve indicare:

a) il cognome, nome e qualità di colui per conto del quale è fatto il versamento;

b) la somma versata in tutte lettere e numeri;

c) l'ente cui la riscossione si riferisce;

d) l'esercizio finanziario al quale deve imputarsi la riscossione;

e) la natura del cespite ed il numero sotto il quale è annotato nel conto speciale;

f) la data di emissione e la firma del subeconomo od agente.

La matrice contiene anche una colonna speciale nella quale debbono essere messi in evidenza gli incassi che non fanno parte dei conti dei subeconomi o degli agenti, e sui quali i medesimi non percepiscono aggio.

Art. 80.

Per le riscossioni in generi e derrate, tanto sulla bolletta, quanto sulla matrice e contromatrice, viene indicato il giorno in cui si effettuano e la qualità e quantità dei generi o derrate introitate.

Effettuandosi poi la vendita di detti generi e derrate, vengono staccate altre bollette per il prezzo relativo con riferimento a quelle precedenti.

Art. 81.

Le disponibilità di cassa sono versate all'Economato generale da cui il subeconomo dipende, ogni qualvolta eccedano nel complesso della gestione subeconomale la somma di lire mille, ed in ogni caso una volta al mese.

Sarà per altro in facoltà dell'economo generale, per giustificati motivi, consentire di volta in volta una deroga alle prescrizioni del presente articolo.

Nel caso di non giustificato indugio, l'economo generale potrà infliggere una multa non superiore all'uno per cento per ogni giorno di ritardo. Qualora il ritardo si protragga oltre i quindici giorni, l'economo predetto potrà inviare, a spese del subeconomo, un impiegato dell'Economato a ritirare la somma non versata.

Art. 82.

Quando col danaro incassato i subeconomi o gli altri agenti soddisfino spese per conto dell'Amministrazione, giustificano i pagamenti con la produzione dei titoli quietanzati e dei documenti relativi, e l'importo viene computato come versamento.

CAPO III.

Quietanze dei cassieri.

Art. 83.

I cassieri degli Economati, pei versamenti fatti nelle loro casse, tanto dai subeconomi o dagli altri agenti dell'Amministrazione economale, quanto dai debitori diretti, debbono rilasciare quietanze staccate da un bollettario a madre e figlia e fornite del bollo a secco del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Per la esazione delle rendite pubbliche, affidate al cassiere, questi deve emettere quietanza a favore di sè stesso.

Art. 84.

Quando un cassiere cessi dalle proprie funzioni, i bollettari non adoperati sono restituiti al Ministero di grazia e giustizia a cura dell'Economato generale.

Art. 85.

Le quietanze da rilasciarsi dai cassieri a senso dell'art. 83 debbono avere, senza riguardo alla diversità delle entrate, un numero continuativo per ciascun cassiere e per esercizio, e debbono indicare:

a) il cognome, nome e qualità di colui per conto del quale è fatto il versamento;

b) la somma versata in tutte lettere ed in numeri;

c) il capitolo del bilancio dell'entrata cui è da applicarsi la somma versata:

d) la specie dei valori versati, cioè se oro, argento, bronzo, biglietti a debito dello Stato o di Istituti di emissione, o titoli di spesa pagati;

e) la data in cui sono rilasciate;

f) la causale del versamento.

Le quietanze rilasciate per somme dovute a rate debbono inoltre indicare il periodo cui la rata pagata si riferisce.

Art. 86.

Le quietanze debbono essere sottoscritte dal cassiere e dal controllore, il quale le consegna o trasmette alle parti interessate, dopo averle sottoposte al visto del capo ragioniere.

Art. 87.

Nessuna esazione può essere fatta dal cassiere, se non dietro ordine di ricevimento emesso dall'economo generale e staccato da apposito registro a madre e figlia.

Tale ordine dovrà essere vistato dal capo ragioniere dell'Economato e firmato dal controllore.

Art. 88.

Gli ordini di ricevimento di somme soggette alla imposta di ricchezza mobile o ad altre ritenute sono emessi per il loro integrale ammontare, con indicazione delle somme da riscuotersi e di quelle da ritenersi, e nello stesso modo se ne dà carico al cassiere.

Alla fine di ciascun mese o nell'occasione di verifica straordinaria di cassa si dà discarico al cassiere con apposito mandato delle ritenute inerenti alle somme riscosse.

Art. 89.

Il cassiere ed il controllore prendono nota degli ordini di ricevimento nello stesso giorno in cui loro pervengono.

Art. 90.

Alla fine di ciascun mese o nell'occasione di una verifica straordinaria di cassa, si dà carico al cassiere, con apposito ordine di ricevimento, delle ritenute risultanti dai titoli di spese pagate.

Art. 91.

Il cassiere di ciascun Economato generale tiene un registro giornale delle esazioni.

CAPO IV.

Eliminazione dei crediti inesigibili o insussistenti.

Art. 92.

L'annullamento dei crediti riconosciuti in tutto o in parte inesigibili è disposto con decreti emessi dagli economi generali, se si tratta di crediti relativi alla gestione dei beneficî e non superiori per ciascuna partita alle lire trenta, e dal ministro di grazia e giustizia e dei culti, su proposta dell'economo generale, in tutti gli altri casi.

Se i crediti superino singolarmente le lire mille, deve anche essere sentito il parere del procuratore generale presso la Corte di appello.

Per crediti superiori a lire 8000 il decreto di annullamento del ministro di grazia e giustizia e dei culti deve essere preceduto anche dal conforme voto del Consiglio di Stato.

I decreti emessi dal ministro di grazia e giustizia e dei culti sono registrati alla Corte dei conti.

Art. 93.

L'annullamento dei crediti, riconosciuti in tutto od in parte insussistenti per la loro già seguita estinzione o perchè indebitamente od erroneamente liquidati, è sempre disposto con decreto del ministro di grazia e giustizia e dei culti.

Art. 94.

I crediti annullati nei modi e con le forme prescritte dai precedenti articoli, sono cancellati dalle relative scritture e sono altresì portati a discarico nei conti giudiziali degli agenti della Amministrazione economale, per essere sottoposti al giudizio della Corte dei conti, unendo all'uopo i decreti di annullamento con i documenti giustificativi.

TITOLO VI.

Delle spese.

CAPO I.

Norme generali.

Art. 95.

Il ministro di grazia e giustizia e dei culti ordina le spese nei limiti dei fondi assegnati nei bilanci economali.

Art. 96.

Formano impegni sui fondi della competenza dell'esercizio dei bilanci economali:

a) le spese permanenti e di indole generale, che sono annualmente dovute in virtù di disposizioni generali ed organiche;

b) le spese ripartite in più anni e per la quota che è stabilita potersi erogare nell'anno;

c) le spese dipendenti da contratti regolarmente stipulati ed approvati, giusta le disposizioni del titolo II del presente regolamento, per la parte che scade nell'anno;

d) le spese per stipendi, assegni, pensioni, fitti, censi, canoni, livelli ed altre di simile natura, di somma e scadenza fisse, e prestabilite entro l'anno, per l'ammontare che risulta dai corrispondenti titoli e dai ruoli emessi in conformità delle prescrizioni del presente regolamento e registrati alla Corte dei conti;

e) le spese il cui impegno nasce contemporaneamente all'atto che ne viene liquidato ed accertato l'importo, sulla base dei documenti richiesti e delle norme prescritte;

f) le spese eventuali e variabili, il cui impegno si forma con determinazioni Reali, Ministeriali o economali, che indichino il nome del creditore e autorizzino il pagamento della relativa somma.

Art. 97.

Per la gestione dei beneficî vacanti amministrati direttamente dall'Economato generale formano impegno per ogni esercizio le somme iscritte nella parte passiva del conto speciale di ciascun ente.

Art. 98.

Per le spese iscritte nei bilanci economali le somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio debbono andare in economia.

Si considerano come impegnate le somme che gli Economati generali abbiano assunto obbligo di pagare o per contratto o in compenso di opere prestate o di forniture fatte nel corso dell'esercizio. L'impegno legale di ogni somma deve essere accertato dalla Corte dei conti.

Art. 99.

Per le maggiori spese che occorrono oltre gli stanziamenti dei bilanci, viene presentato, contemporaneamente al rendiconto consuntivo delle gestioni degli Economati, un separato disegno di legge, diviso in un numero di articoli corrispondente al numero dei capitoli sui quali si sono verificate le eccedenze.

Quando i rendiconti consuntivi sono stati approvati, le ulteriori variazioni che per aumento di spese occorresse di fare nei residui dell'ultimo esercizio o dei precedenti, saranno iscritte in appositi capitoli del bilancio di competenza dell'esercizio in corso.

Art. 100.

La liquidazione delle spese deve essere appoggiata a titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori.

I conti dei fornitori da unirsi a corredo della liquidazione di spese per provviste del materiale mobile, che viene affidato ai consegnatari di cui è menzione all'art. 11 del presente regolamento, debbono portare a corredo un certificato dei consegnatari stessi attestante il ricevimento del materiale e la iscrizione di esso nei relativi inventari.

Art. 101.

Prima che sia emesso un mandato di pagamento, sarà verificata la causa legale e la giustificazione della spesa, sarà liquidato il conto e sarà pure verificato che non si sia violata alcuna legge e che la somma da pagarsi sia nei limiti del bilancio, e ne sia fatta la giusta imputazione, secondo che essa appartiene al conto delle competenze o a quello dei residui, al relativo capitolo, che dev'essere sempre indicato nel mandato.

I mandati diretti e quelli a disposizione ed i ruoli di spese fisse sono firmati dal ministro di grazia e giustizia e dei culti o da chi sarà da lui delegato.

Tutti i mandati di pagamento ed i ruoli di spese fisse devono essere firmati dal capo della ragioneria centrale dei culti, il quale vi apporrà il visto quando li riconosca regolari.

Tutti i mandati o ruoli di spese fisse sono trasmessi alla Corte dei conti, insieme ai documenti giustificativi.

Art. 102.

Il capo della ragioneria centrale dei culti, gli economi generali ed i capi ragionieri degli Economati generali, per l'ordinazione di spese, sono giudicabili dalla Corte dei conti se, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dal presente regolamento, contravvengano, per loro colpa o negligenza, agli obblighi loro emandati o alla presentazione dei conti a cui siano tenuti.

La registrazione di un mandato alla Corte dei conti non li ra la responsabilità del capo della ragioneria centrale dei culti che lo emise, per quanto riguarda la giustificazione della spesa e l' ccertamento della somma per la quale fu emesso il mandato.

Il capo della ragioneria centrale dei culti, ove non creda di firmare per qualsiasi motivo di irregolarità un mandato, ne riferisce direttamente al ministro.

Se il ministro creda di approvarne la emissione, darà un ordine in iscritto al capo ragioniere suddetto, il quale dovrà eseguirlo.

Nel giustificare però il uo operato presso Corte dei conti, esso potrà unire l'ordine del inistro.

Art. 103.

I mandati regolarmente emessi durante il precedente esercizio finanziario sono pagabili anche dopo la scadenza di esso, osservate però le prescrizioni e le formalità el presente regolamento.

Qualora siffatti mandati non siano pagati nemmeno nell'esercizio finanziario successivo a quello in cui vennero emessi, s'intendono definitivamente annullati, salvo il diritto al creditore di chiedere la rinnovazione, se ed in quanto il suo diritto non sia prescritto, secondo le disposizioni del Codice civile, di leggi special e ell'articolo 58 del presente regolamento.

Art. 104.

Quando un mandato od altro ordine di pagamento sia spedito in capo ad un funzionario dell'Amministrazione economale non per credito personale, ma per spese in servizio degli Economati, viene omesso nel mandato o nell'ordine il nome e cognome del t tolare, e ne è solamente indicata la qualità ufficiale.

Art. 105.

Sotto la responsabilità dei cassieri, nessuna somma sarà da essi pagata se non sopra ordini di pagamento, rivestiti delle formalità richieste dal presente regolamento.

Tutti i pagamenti devono giornalmente descriversi sopra un apposito registro giornale, facendovi risultare, per ciascun pagamento, le somme pagate, quelle ritenute, se del caso, e il totale costituente lo scarico del cassiere.

CAPO II.

Norme speciali per i mandati diretti.

Art. 106.

I mandati tanto individuali quanto collettivi hanno un numero d'ordine progressivo per esercizio e per ogni capitolo di bilancio, e debbono contenere le seguenti indicazioni:

a) l'esercizio cui si riferisce la spesa;

b) il numero e la denominazione del capitolo del bilancio cui va imputata la spesa colle somme relative;

c) il cognome, nome e qualità d l creditore o de creditori, e di chi per loro fosse legalmente autorizzato a dare quietanza;

d) l'oggetto preciso della spesa;

e) la somma da pagare, scritta in lettere ed in numeri, escluse le frazioni di centesimo di lira;

f) l'indicazione dei documenti giustificativi annessivi;

g) la data dell'emissione.

Nessun mandato può comprendere spese imputabili a più capitoli del bilancio.

CAPO III.

Norme per i mandati a disposizione.

Art. 107.

Il ministro di grazia e giustizia e dei culti può aprire crediti agli economi generali mediante mandati a disposizione per provvedere al pagamento delle sovvenzioni ai nuovi investiti, ai parroci e ai preti poveri, di sussidi per restauri alle chiese, agli episcopi ed alle canoniche, e ad altre opere di carità, per le spese di riscossione delle entrate, per il pagamento delle imposte e tasse, delle spese postali, telegrafiche o telefoniche e per le spese da farsi ad economia. Tali mandati non possono eccedere il limite di L. 30,000 per ciascuno, salvo casi di assoluta necessità di servizio, per i quali occorre un decreto motivato del ministro di grazia e giustizia e dei culti, da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 108.

I mandati a disposizione impegnano il bilancio per il loro totale ammontare, ma non vi fanno imputazione definitiva se non per lo importo dei buoni relativi pagati ai creditori.

Art. 109.

Pei crediti aperti con mandati a disposizione debbono tenersi, in appositi registri, conti distinti pei mandati emessi su ciascun capitolo.

Tali conti si tengono dalla Corte dei conti, dalla ragioneria centrale dei culti e dalle r gionerie degli Economati generali.

Art. 110.

Quando la spesa fatta sopra un mandato a disposizione sia giustificata per due terzi del fondo accordato, si potrà concedere una nuova apertura di credito, sempreché, col residuo dell'anteriore, non ecceda il limite fissato nell'art. 107, salvo i casi ecc zionali di cui è cenno all'articolo stesso.

Art. 111.

I andati a disposizione sono predisposti in forma da potervi annotare i pagamenti a mano a mano si andranno effettuando sulla somma posta a disposizione. i più debbono avere, oltre al numero generale, un numero spec ale continuativo per capitolo e per es rcizio.

Art. 112.

Gli economi gene ali, a cui disposizione siano stati emessi mandati, ordinano i pagamenti mediante buoni a favore dei creditori, e non mai a favore di se stessi.

In nessun caso i buoni possono essere consegnati direttamente ai creditori.

Art. 113.

I buoni debbono contenere le seguenti indicazioni:

a) numero d'ordine progressivo per ciascun mandato cui si riferiscono;

b) cognome, nome specialità del creditore, o di chi per lui fosse legalmente autorizzato a dare quietanza;

c) oggetto p ciso della spesa ed esercizio a cui deve imputarsi;

d) somma da pagarsi in tutte lettere ed in numeri, con la aggiunta se in conto od a saldo;

e) numero d'ordine del mandato a disposizione cui i buoni si riferiscono, così generale come speciale, e numero del capitolo al quale il mandato stesso fu imputato;

f) documenti all'appoggio dei quali si spedisce il buono;

g) data dell'emissione;

h) firma dell'economo generale, col bollo d'ufficio, e il visto del capo ragioniere dell'Economato.

Ogni qualvolta il mandato a disposizione sia stato rilasciato per una somma ripartita in più articoli, i buoni dovranno contenere altresì il numero dell'articolo cui riguarda il pagamento da effettuarsi. Se un buono sia l'ultimo che un funzionario rilascia riferibilmente a un ma dato, arà ciò espresso sul buono stesso in carattere rilevato.

Art. 114.

Prima di pagare un buono, il cassiere lo esamina per accertarsi della sua regolarità, riscontra, col mandato cui si riferisce, se la somma da pagarsi è contenuta in quella a disposizione dell'economo generale, e prende nota del buono sul mandato stesso nell'apposita sede.

Quando scorga irregolarità o rilevi che la somma del buono ec-

cede quella disponibile sul mandato, si astiene dal pagare il buono e ne riferisce all'economo generale.

Art. 115.

I mandati a disposizione sui quali rimanessero fondi disponibili e non più da pagarsi, vengono ridotti, in qualsiasi tempo dell'anno, e, in ogni caso, alla chiusura dell'esercizio, alla somma realmente necessaria, mediante decreto Ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti.

CAPO IV.

Norme speciali per le spese fisse.

Art. 116.

Per ciascun Economato generale la ragioneria centrale dei culti deve tenere registri a conti individuali per tutte le spese fisse, come stipendi, pensioni, fitti, censi e simili spese d'importo e scadenze fissi ed accertati, ed annotarvi le variazioni che per qualsiasi causa occorra di fare alle spese medesime.

Analoghi registri si tengono rispettivamente anche presso la ragioneria di ciascun Economato.

Art. 117.

Il pagamento delle spese di cui all'articolo precedente segue in base a ruoli o prospetti emessi dal Ministero di grazia e giustizia e culti, compilati distintamente per ogni capitolo del bilancio.

I detti ruoli devono portare un numero progressivo per ciascun capitolo, ed indicare per ogni partita la somma annua dovuta, al lordo, e le ritenute, non che le rate da pagarsi effettivamente al creditore.

I ruoli compilati colle indicazioni suddette, firmati dal ministro di grazia e giustizia e dei culti o da un suo delegato, visti dal capo della ragioneria centrale dei culti e corredati delle copie autentiche degli atti all'uopo occorrenti, sono spediti in doppio originale alla Corte dei conti, con un elenco in due esemplari, uno dei quali è dalla Corte stessa restituito con ricevuta.

Anche per le spese fisse, al pagamento delle quali si provvede con mandati diretti, si debbono tenere i conti individuali nella forma stessa di quelli che vanno uniti ai ruoli, allibrandovi a credito la competenza annua, le rate a pagarsi e le relative ritenute, e a debito i pagamenti fatti.

Art. 118.

Le variazioni alle partite per le quali trovansi aperti i conti individuali, debbono risultare da ruoli di variazione.

Art. 119.

Ogni qualvolta consti ad un Economato generale che una spesa fissa debba cessare per morte del creditore o per altra causa, il capo ragioniere ne sospende il pagamento, richiamando ed annullando anche gli ordini che fossero stati emessi e non pagati e avvertendone immediatamente il Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Art. 120.

La decorrenza degli stipendi, sia per nuova nomina, sia per promozione, comincia dal giorno primo del mese successivo a quello della data del decreto di nomina o di promozione, salvo che in esso decreto non fosse diversamente disposto.

Art. 121.

Gli stipendi di attività, assegni di disponibilità o di aspettativa, pensioni od assegni congeneri si pagano a mesi maturati.

Tuttavia il pagamento dello stipendio agli impiegati in attività di servizio può cominciare il giorno 27 del mese cui si riferisce la mensilità; e venendo a morire l'impiegato prima della scadenza del mese, non si promuoverà azione contro gli eredi per la restituzione dell'importo dei giorni trascorsi dalla morte alla fine del mese.

Art. 122.

Gli atti di giuramento o di assunzione in servizio degli impiegati economali sono compilati in due esemplari, di cui l'uno è conservato presso la Direzione generale dei culti e l'altro presso il rispettivo Economato.

Tali atti debbono indicarsi nel primo ordine di pagamento alla colonna delle annotazioni.

Art. 123.

Le pensioni e le indennità in luogo della pensione agli impiegati degli Economati generali che prestarono servizio anche allo Stato, e alle loro vedove e figli, sono liquidate dalla Corte dei conti.

Le pensioni e le indennità degli impiegati che non prestarono servizio allo Stato, ma soltanto agli Economati, od anche all'Amministrazione del fondo per il culto, e così pure quelle delle loro vedove e figli, sono liquidate con decreto del ministro di grazia e giustizia e dei culti, da registrarsi alla Corte dei conti.

Col decreto di concessione della pensione o della indennità vengono stabilite le quote da porsi a carico di ciascun Economato o, quando ne sia il caso, dello Stato e dell'Amministrazione del fondo per il culto chiamati a concorrervi, e viene altresì indicato presso quale Amministrazione, a domanda dell'interessato, dovrà eseguirsi il pagamento.

Art. 124.

Per ottenere la liquidazione delle pensioni o indennità gli interessati fanno pervenire al Ministero di grazia e giustizia e dei culti (Direzione generale dei culti), col mezzo dell'Economato generale nel quale fu prestato l'ultimo servizio, la domanda documentata secondo le disposizioni del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto del 21 febbraio 1895, n. 70, e relativo regolamento del 5 settembre 1895, n. 603, modificato con R. decreto 21 luglio 1911, n. 846.

Il Ministero invia, se del caso, la domanda al Segretariato generale della Corte dei conti; altrimenti procede alla liquidazione, emettendo il relativo decreto, il quale, prima di essere inviato per la registrazione, dovrà essere munito del visto del capo della ragioneria centrale dei culti ed, eventualmente, di quello della Direzione generale del fondo per il culto.

Quando le pensioni sono liquidate dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti (Direzione generale dei culti), spetta ad esso di concedere acconti mensili di pensione.

Art. 125.

Il pagamento delle mensilità di pensione a carico di più Economati avviene dietro presentazione di un solo certificato di vita, rilasciato secondo le vigenti disposizioni.

L'Economato che paga la pensione deve stendere sullo stesso certificato l'ordine di pagamento, avvertendo che, se una parte della pensione fa carico sul proprio bilancio, dovrà essere liquidata nei modi consueti ed imputata al capitolo delle pensioni, mentre le altre dovranno imputarsi alle anticipazioni con l'indicazione dell'Economato per conto del quale l'anticipazione è fatta.

Art. 126.

Alla fine di ciascun esercizio l'Economato incaricato del pagamento trasmette alle Amministrazioni interessate un prospetto, firmato dall'economo generale e vistato dal capo ragioniere, indicante le somme anticipate per conto delle Amministrazioni stesse.

Gli Economati interessati provvedono al rimborso delle quote da essi dovute.

Art. 127.

Quando debba essere fatta ritenuta in conto pensione a favore degli Economati generali, per stabilire la misura della ritenuta stessa, si prende per base l'intero ammontare della quota di pensione gravante sui bilanci economali.

La ritenuta così stabilita è poi ripartita fra i vari Economati proporzionalmente a quanto ciascuno di essi deve corrispondere ai pensionati.

Art. 128.

Il pagamento delle spese fisse autorizzato per mezzo dei ruoli si effettua:

a) sopra note nominative per gli stipendi od altri assegni personali;

b) sopra dichiarazione di nulla osta per i fitti;

c) sopra certificati di vita per le pensioni o somiglianti corresponsioni vitalizie, e per gli assegni agli impiegati in disponibilità od in aspettativa che non prestano servizio;

d) sopra appositi ordini a stampa individuali o collettivi per tutte le altre spese fisse.

Art. 129.

Le note nominative, le dichiarazioni di nulla osta per i fitti e gli ordini a stampa sono firmati dagli economi generali e comunicati alla ragioneria dell'Economato, che, verificatane la regolarità, emette i relativi ordini di pagamento e li trasmette alla cassa.

Art. 130.

Alla scadenza delle rate i pensionati e gli impiegati in disponibilità od in aspettativa producono all'Economato il certificato di vita.

La ragioneria dell'Economato liquida la quota dovuta, prende nota nei conti correnti della quota o mensilità da pagarsi, e stende l'ordine di pagamento sui certificati di vita, indicandovi la somma netta da pagarsi e la mensilità cui si riferisce.

La ragioneria stessa restituisce i certificati agli esibitori, affinchè li presentino al controllore dell'ufficio di cassa. Riavuti gli ordini estinti, uniti ai rendiconti del cassiere, prende nota nei conti correnti dell'effettuato pagamento e del numero assegnato a ciascun ordine dal controllore.

Art. 131.

Il controllore, accertata l'esattezza dell'ordine di pagamento, lo vidima con la propria firma e lo passa al cassiere. Questi fa il pagamento contro quietanza da stendersi sull'ordine stesso.

Art. 132.

Ove una o più rate di stipendi, pensioni od altri assegni fissi personali fossero state indebitamente pagate ai titolari, l'Economato, se non abbia altro mezzo immediato per conseguirne il rimborso, può trattenere il pagamento delle rate posteriori sino alla concorrenza delle somme indebitamente pagate, senza bisogno di atto giudiziale o di qualsiasi altra autorizzazione.

CAPO V.

Limiti per l'emissione e pagamento dei mandati diretti e degli altri ordini di spese.

Art. 133.

Al 30 giugno i cassieri allibrano nei registri e comprendono nei loro conti definitivamente i mandati a disposizione, le note nominative e collettive, gli ordini collettivi non interamente estinti per le somme realmente pagate e per le corrispondenti ritenute, delle quali si addebitano nei modi prescritti.

Essi compilano ed uniscono ad ogni ordine di pagamento una nota nella quale indicano l'ammontare dell'ordine stesso, la somma pagata, le quote rimaste da pagare e le cause conosciute o presunte del non eseguito pagamento delle quote medesime.

Le note sono firmate dai cassieri, verificate col riscontro materiale degli ordini relativi e vidimate dai controllori e dai capi ragionieri.

Art. 134.

Ricevuti i conti dei cassieri, la ragioneria dell'Economato procede alla riduzione delle note nominative collettive rimaste in parte insolute.

La stessa riduzione è fatta dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti per i mandati a disposizione ed altri ordini di pagamento collettivi da esso emessi e parzialmente estinti.

Per le quote dei mandati, ordini collettivi e note nominative insoddisfatte e tuttavia dovute, si emettono nuovi ordini individuali di pagamento con imputazione al conto dei residui, ove il creditore ne faccia richiesta e il suo credito non sia prescritto a termini di legge.

Art. 135.

I mandati diretti, tanto individuali quanto collettivi, emessi sulla competenza dell'esercizio finanziario scaduto col 30 giugno e non estinti durante l'esercizio medesimo, possono essere pagati nell'esercizio successivo, purchè ne sia variata l'imputazione dalla competenza al conto dei residui.

A tal fine il capo ragioniere dell'Economato generale con il concorso del cassiere e del controllore, la sera del 30 giugno di ogni anno accerta la esistenza di quelli dei detti mandati che fossero interamente da pagare.

Gli Economati generali non più tardi del 5 luglio compilano e trasmettono al Ministero di grazia e giustizia e dei culti una nota di tutti i surriferiti mandati riguardenti il rispettivo bilancio, indicando in essa il numero, l'esercizio ed il capitolo di ciascun mandato, il cognome e nome del titolare se individuale, il cognome e nome del primo intestato con le parole « ed altri » se collettivo, e la somma totale lorda.

Ove sia noto che di taluno dei mandati individuali, o di qualche quota dei collettivi non debba altrimenti effettuarsi il pagamento, i mandati stessi non sono compresi nella nota suddetta, ma annullati o rinnovati per la parte dovuta.

Le note sopra menzionate debbono essere vidimate dal capo della ragioneria centrale dei culti e dalla Corte dei conti.

Art. 136.

Gli economi generali cessano col 27 giugno di rilasciare buoni sui mandati a loro disposizione, quando non si abbia la certezza che il relativo pagamento seguirà prima della fine dell'esercizio.

I buoni rilasciati nell'anno finanziario scaduto e presentati al cassiere pel pagamento nell'anno successivo sono compresi fra i pagamenti dei mandati collettivi, fino a che possano essere regolati colla imputazione dei medesimi ai mandati a disposizione spediti sul nuovo esercizio in conto dei residui, e portati in uscita definitiva dai cassieri nella loro contabilità del detto nuovo esercizio.

Ricevuti i nuovi mandati a disposizione, gli Economati pongono sui buoni accennati all'articolo precedente la nuova imputazione.

Art. 137.

Nei primi giorni del nuovo esercizio finanziario, le ragionerie degli Economati formano un prospetto da cui per ciascun capitolo del bilancio risulti l'ammontare degli impegni di competenza del nuovo esercizio, derivanti da ruoli di spese fisse emessi a tutto il precedente mese di giugno.

Tale prospetto è trasmesso al Ministero di grazia e giustizia e dei culti e da questo alla Corte dei conti per gli opportuni riscontri coi propri registri.

Art. 138.

Gli Economati generali sulla scorta dei propri conti correnti accertano per ciascun capitolo le rate e le quote di rate di spese fisse scadute e non pagate a tutto giugno.

Nel conto consuntivo sono compresi tanto i residui passivi, quanto le economie.

Per le rate di spese fisse scadute e non pagate alla fine dell'anno finanziario, ne sia o non ne sia stato ordinato il pagamento nell'anno precedente, gli Economati generali, dietro domanda dei creditori e quando il loro diritto non sia prescritto e perento, ne ordinano il pagamento con imputazione della spesa al nuovo anno finanziario nel conto speciale dei residui dell'anno precedente.

Scaduti i termini utili ad esigere le rate di spese fisse insoddisfatte, i fondi relativi passano in economia, mediante ruoli di variazione.

CAPO VI.

Spese per gli enti amministrati.

Art. 139.

Le spese da farsi nell'interesse dei beneficî sono pagate dai subeconomi in base al conto speciale dei rispettivi enti e secondo le disposizioni dell'art. 90 del regolamento approvato con R. decreto 2 marzo 1899, n. 64.

In casi di assoluta urgenza, nei quali non siavi tempo per presentare proposte preventive all'Economato generale, i subeconomi possono, sotto la loro responsabilità, eseguire le spese, richiedendone immediatamente l'approvazione all'Economato stesso.

Art. 140.

Verificandosi il caso di mancanza di fondi presso i subeconomi ed altri agenti, per provvedere a spese improrogabili, il cassiere, in base ad ordine emesso dall'economo generale, somministra le

somme occorrenti mediante vaglia del tesoro per quei subeconomi od agenti che hanno sede in un capoluogo di Provincia o mediante vaglia postale per gli altri.

I cassieri, dopo eseguito l'invio dei fondi, comprenderanno gli ordini tra le partite da regolarizzare, indicandovi il numero del vaglia del tesoro, od allegandovi lo scontrino di ricevuta dell'ufficio postale, per poi allibrarli definitivamente in uscita, quando riceveranno dal subeconomo od altro agente la quietanza staccata dal bollettario.

Gli Economati generali tengono in evidenza, mediante uno speciale conto corrente, le anticipazioni di cui sopra, che debbono essere integralmente restituite.

Nei conti dei subeconomi ed altri agenti le somministrazioni e le restituzioni eseguite saranno tenute distinte dalle altre partite.

CAPO VII.

Ritenute sulle spese.

Art. 141.

L'importare delle ritenute sui pagamenti da effettuarsi dagli Economati, escluse le spese fisse, deve risultare dai mandati e ordini di pagamento e dai buoni sopra mandati a disposizione, distintamente dalla somma da pagare.

Le ritenute su tali pagamenti sono liquidate ed accertate dalle competenti ragionerie.

Art. 142.

I mandati o gli ordini di pagamento di spese fisse debbono essere emessi per la sola somma da pagare ai creditori al netto di ogni ritenuta.

Art. 143.

In corrispondenza agli stipendi pagati deve essere corrisposto mensilmente alla Cassa dei depositi e prestiti, con imputazione al capitolo degli stipendi, il contributo relativo al fondo di garanzia per le cessioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335.

Il pagamento ai creditori e cessionari delle quote di stipendi, pensioni ed altri assegni cedute o sequestrate, deve essere imputato direttamente ai capitoli sui quali gravano le spese fisse suddette.

Art. 144.

Alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono liquidate le ritenute da devolversi agli Economati generali pel conto pensioni, in rivalsa di imposte pagate o per altri titoli a carico delle diverse specie di spese fisse.

Il pagamento dell'ammontare complessivo di ciascuna specie di ritenuta viene eseguito con ordini imputati ai capitoli cui si riferiscono le somme nette pagate, e contemporaneamente si effettua l'introito delle ritenute stesse agli appositi capitoli di entrata.

Art. 145.

Le ritenute per debito verso l'Amministrazione od a favore di terzi per effetto di assegnazione giudiziale e quelle derivanti da decreti dell'autorità competente per punizioni, multe o per non prestata cauzione, saranno computate in meno sui mandati, ordini o buoni che si spediscono a favore degli impiegati, pensionati ed assegnatari o creditori della spesa.

Per le ritenute derivanti da assegnazioni giudiziarie, si spediranno mandati od ordini appositi a favore dei creditori sequestranti, e per le ritenute in conto di debiti verso l'Amministrazione si emetteranno mandati od ordini speciali.

CAPO VIII.

Atti diretti ad impedire i pagamenti.

Art. 146.

I pignoramenti, i sequestri, le opposizioni, le cessioni o delegazioni relative a somme dovute dall'Amministrazione economale, e qualunque altro atto che abbia per iscopo di impedire o di trattenere il pagamento, debbono essere notificati al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale dei culti) che ne dà notizia alla Corte dei conti ed all'Economato generale.

Quando un ordinativo sia già stato passato per il pagamento ai cassieri degli Economati generali o ai subeconomi prima della notificazione dell'impedimento, questa sarà di nessun effetto.

Potrà peraltro il creditore fare tale notificazione all'ufficiale incaricato del pagamento.

Le cessioni e le delegazioni debbono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio.

Per quanto riguarda la pignorabilità o la sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e la cessione degli stipendi dei funzionari economali, sono osservate le norme della legge 30 giugno 1908, numero 335, e relativo regolamento.

TITOLO VII.

Responsabilità dei funzionari e degli agenti dell'Amministrazione.

CAPO I.

Norme generali.

Art. 147.

I cassieri, i subeconomi, e gli altri agenti dell'Amministrazione economale, che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute agli Economati generali od altre delle quali gli Economati stessi diventano debitori, o sono consegnatari di generi, oggetti e materie, ed anche coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti esercitano le loro funzioni alla dipendenza degli economi generali, e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia e dei culti ed alla giurisdizione contenziosa della Corte dei conti.

Art. 148.

La gestione dei cassieri, dei subeconomi e degli altri agenti contabili comincia dalla data di assunzione in funzione e termina col giorno della cessazione di esse.

L'assunzione in funzione dei cassieri ha luogo mediante la ricognizione delle casse e di tutte le contabilità tenute dal cassiere cessante. Siffatta operazione è compiuta dall'economo generale col concorso del capo ragioniere e del controllore ed in contraddittorio del cassiere cessante o di un suo rappresentante.

L'assunzione in funzione dei subeconomi e degli altri agenti deve constare da processi verbali ed inventari, dai quali risulti la seguita consegna dell'ufficio ed il debito che il contabile assume al principio della sua gestione.

Art. 149.

Nel caso in cui venisse a cessare definitivamente un cassiere per morte od altra causa, dall'economo generale è destinato ad esercitarne le funzioni un gerente provvisorio scelto tra il personale del funzionari dell'ufficio.

Tali gerenti sono assunti in funzione in conformità dell'articolo precedente e rendono il conto nel modo prescritto pei cassieri.

In caso di assenza temporanea del cassiere per congedo o per malattia, potrà questi essere sostituito da un funzionario da lui proposto ed accettato dall'Amministrazione. La cauzione prestata dal cassiere si estende alla gestione del sostituto da lui proposto.

Art. 150.

Nel caso di cessazione di un subeconomo e sino a che siasi provveduto alla nomina del successore, l'economo generale designa un gerente provvisorio, la cui scelta deve essere approvata dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti prima della immissione in servizio.

Il gerente è assunto in funzioni con apposito verbale, previa ricognizione della cassa e delle scritture. Tale verbale è rimesso all'economo generale, che ne comunica i risultati al Ministero.

Il gerente deve rendere il conto giudiziale della sua gestione.

Art. 151.

Gli agenti indicati nell'art. 147 del presente regolamento sono responsabili delle riscossioni non fatte o dei ritardati o mancati pagamenti per dolo o colpa, e di tutti i danni, spese ed interessi derivanti dall'inadempimento dei loro obblighi.

Art. 152.

Gli economi generali e gli altri funzionari dell'Amministrazione economale e specialmente quelli ai quali è commesso il riscontro e la verificazione delle casse e dei magazzini, rispondono dei valori

che fossero, per loro colpa o negligenza, perduti dall'Amministrazione. A tali effetti essi sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, la quale potrà porre a loro carico una parte o tutto il valore perduto.

Art. 153.

I cassieri, i subeconomi e gli altri agenti dell'Amministrazione economale, oltre ad essere personalmente responsabili della loro gestione, rispondono altresì degli impiegati o commessi di cui si valgono nel proprio ufficio, anche se l'assunzione di essi sia stata approvata dalle autorità competenti.

Tale responsabilità non varia, nè diminuisce per la vigilanza, pel sindacato o pel riscontro che viene esercitato sulla loro gestione.

Art. 154.

Le mancanze, deteriorazioni o diminuzioni di danaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore o di naturale deperimento non sono ammesse a discarico dei cassieri, dei subeconomi e degli altri agenti se essi non esibiscano le giustificazioni opportune e non comprovino di non essere imputabili del danno, nè per negligenza, nè per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna

Non possono neppure essere discaricati quando abbiano usato irregolarità e trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti, e nelle spedizioni o nel ricevimento del danaro o delle cose mobili.

Quando viene accordato il discarico, questo deve risultare da un decreto del ministro di grazia e giustizia e dei culti.

Tale decreto però, mentre è diretto a porre in regola la gestione del cassiere, subeconomo od altro agente, nei rapporti puramente amministrativi, non produce alcun effetto di legale liberazione, rimanendo integro e non pregiudicato il giudizio della Corte dei conti sulla responsabilità.

I decreti Ministeriali di discarico non sono sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti.

CAPO II.

Delle cauzioni.

Art. 155.

I cassieri, i controllori, i subeconomi e gli altri agenti dell'Amministrazione economale prestano cauzione nei modi e nella misura da stabilirsi con apposito decreto Reale.

Possono essere esenti dall'obbligo della cauzione i gerenti provvisori di cui agli articoli 149 e 150 del presente regolamento: ma in questo caso la rispettiva gestione non potrà eccedere la durata di sei mesi.

L'accettazione o lo svincolo totale o parziale delle cauzioni non che la loro alienazione sono approvati con decreti del ministro di grazia e giustizia e dei culti, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti.

Art. 156.

Agli effetti dell'art. 26 della legge 14 agosto 1862, n. 800, il Ministero di grazia e giustizia e dei culti (Direzione generale dei culti) comunica annualmente alla Corte dei conti l'elenco delle cauzioni dovute dai cassieri, dai subeconomi e dagli altri agenti, come pure l'elenco dei funzionari economali ai quali è commesso l'ufficio di controllori.

CAPO III.

Delle casse, del controllo e delle verificazioni ordinarie e straordinarie.

Art. 157.

In ogni Economato vi sono due casse: l'una corrente, l'altra di riserva.

La cassa corrente è destinata al movimento giornaliero dei fondi per le riscossioni e pei pagamenti, ed in essa non può tenersi che la somma strettamente necessaria al servizio della giornata, e non eccedente la cauzione del cassiere.

Nella cassa di riserva si custodiscono i valori, i titoli e i numerari esuberanti al bisogno giornaliero.

Tali fondi e valori possono essere depositati presso Istituti di emissione o presso le casse postali, ed i fondi possono essere impiegati in buoni ordinari del tesoro in base ad ordine emesso dall'economo generale e vistato dal capo ragioniere.

Art. 158.

La casse di riserva hanno tre serrature a congegni differenti. Le chiavi sono tenute una dal cassiere, altra dal controllore ed altra dell'economo generale.

Nella cassa di riserva si tiene chiuso il relativo registro di entrata e di uscita dei valori e fondi che essa contiene. Un esemplare di tale registro è pure tenuto da ciascuno dei funzionari che custodisce una delle chiavi della cassa.

Ogni introduzione od estrazione di valori o fondi deve eseguirsi colla personale assistenza di chi tiene le chiavi, allibrarsi in tutti gli esemplari del registro e convalidarsi colla sottoscrizione degli intervenuti.

Art. 159.

L'economo generale ha l'obbligo delle verificazioni di cassa in presenza del cassiere e del controllore.

In queste verificazioni l'economo generale sarà assistito dal capo ragioniere dell'Economato.

Debbono eseguirsi verificazioni di cassa almeno ogni fine di mese e potranno eseguirsi verificazioni straordinarie ogni qualvolta l'economo generale lo creda opportuno.

Le verifiche dovranno risultare da processo verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Art. 160.

Presso ciascun ufficio di cassa è incaricato ad esercitare le funzioni di controllore un impiegato dell'Economato generale con decreto del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, da registrarsi alla Corte dei conti e su proposta dell'economo generale.

Il controllore esegue il riscontro delle operazioni giornaliere del cassiere e vigila sul maneggio di tutti i fondi costituenti la contabilità di cassa, tiene le scritture all'uopo necessarie, informando l'economo generale di qualunque irregolarità riscontrata.

Il controllore sarà immesso in funzioni dall'economo generale, previa ricognizione dei fondi esistenti nelle casse, come è stabilito per l'assunzione in funzioni dei cassieri.

TITOLO VIII.

Dei depositi.

Art. 161

Oltre i titoli di credito e valori di spettanza dell'Economato generale, debbono essere consegnati al cassiere anche quelli affidati per deposito o garanzia e per compiere operazioni di conversione, intestazioni, riscossione o svincolo.

Art. 162.

La consegna dei titoli e valori al cassiere, e la riconsegna di essi agli aventi diritto, avvengono mediante ordini staccati da appositi bollettari, a madre e figlia, firmati dall'economo generale e vistati dal capo ragioniere.

Art. 163.

All'atto della consegna dei titoli e valori, i cassieri danno quietanze staccate da un bollettario a madre e figlia avente il timbro a secco del Ministero di grazia e giustizia e dei culti ed un numero continuativo per esercizio e per ogni gestione di cassiere e di controllore.

Le quietanze debbono indicare:

a) il cognome, il nome e la qualità del depositario o di colui per conto del quale è fatto il deposito;

b) la causa del deposito;

c) la quantità e la specie dei valori depositati, e, se questi consistono in effetti pubblici, la loro qualità, la rendita annua dei medesimi e la decorrenza di essa, il capitale nominale e, quando ne sia il caso, la quantità delle cedole annessevi.

Alle quietanze di deposito e relativo bollettario sono applicabili le disposizioni degli articoli 83 e seguenti del presente regolamento.

Art. 164.

I depositi in valori od in effetti pubblici, da restituire a suo tempo nella stessa specie, debbono essere posti in pieghi separati, sui quali si indicano il nome del depositante, l'importo e la specie dei valori od effetti inclusi e la quietanza rilasciata, e sono conservati nella cassa di riserva.

Art. 165.

La ricevuta per la riconsegna intiera del deposito è data sulla quietanza, che deve essere restituita dal depositante, e quella per la riconsegna parziale, tanto sulla matrice quanto sulla quietanza che resta in mano del depositante sino alla completa restituzione.

Qualora la ricevuta per la riconsegna totale o parziale non possa essere data nei modi suaccennati, per una giustificata causa, la ricevuta stessa potrà darsi sopra un foglio a parte, nel quale è riportato l'ordine della riconsegna.

Alle matrici delle quietanze si allegano gli ordini di riconsegna e le quietanze restituite.

Art. 166.

I cassieri ed i controllori tengono rispettivamente un registro giornale di entrata e di uscita dei depositi, ed un conto corrente per ogni deposito.

Il movimento dei depositi deve risultare dal conto mensile del cassiere.

Art. 167.

Qualora i subeconomi ricevano titoli di credito o valori da tenere in deposito o per compiere le operazioni di cui all'art. 161 del presente regolamento, debbono immediatamente trasmetterli all'Economato generale per la consegna al cassiere.

TITOLO IX.

Dei rendiconti amministrativi e delle contabilità speciali.

CAPO I.

Contabilità speciali e rendiconti dei subeconomi.

Art. 168.

Per ciascun ente tenuto in amministrazione dai subeconomi debbono essere dimostrati lo stato patrimoniale per ciascun esercizio, le entrate e le spese maturate, le riscossioni ed i pagamenti, i residui attivi e passivi.

Art. 169.

Appena assunto il possesso e la gestione degli enti vacanti, o comunque posti sotto l'amministrazione economale, i subeconomi aprono per ciascun ente un conto speciale, che deve contenere le dimostrazioni di cui al precedente articolo.

Art. 170.

Dopo iscritto lo stato patrimoniale del beneficio di amministrazione nel conto speciale, questo è trasmesso, in duplice esemplare, all'Economato generale, il quale ne confronta il contenuto col registro di cui all'art. 18 del presente regolamento e, verificatolo, ne rinvia un esemplare al subeconomo con la autorizzazione a riscuotere le entrate ed a pagare le spese.

Art. 171.

Sul conto speciale devono pure descriversi le case di abitazione dei titolari, che si considerano come infruttifere, quando lasciate ad uso degli economi curati o comunque non suscettibili di reddito.

Le chiese, i mobili, gli arredi sacri e specialmente i libri, le carte e gli oggetti d'arte, sono descritti nell'elenco speciale di cui all'art. 28 del regolamento approvato con R. decreto 2 marzo 1899, n. 64.

Art. 172.

Il conto speciale deve dimostrare anche i debiti o i crediti del precedente titolare e quelli del nuovo investito, in base ai conti di riparto da compilarsi appena il beneficio sia stato regolarmente provvisto e secondo le norme dell'art. 93 del regolamento approvato con R. decreto 2 marzo 1899, n. 64, sia per l'annata promiscua, sia per le competenze delle annate anteriori e posteriori alla vacanza.

Art. 173.

La immissione di un nuovo investito nel possesso delle temporalità beneficiarie non dovrà essere mai ritardata oltre i termini stabiliti dall'art. 35 del regolamento approvato con R. decreto del 2 marzo 1899, n. 64. Ove pertanto egli non prescelga di soddisfare l'ammontare del debito risultante a suo carico dal conto di riparto per l'annata di promiscuo godimento, ovvero di prestare una cauzione o malleveria, il subeconomo dovrà riservarsi la riscossione di determinati cespiti di rendita di sicura esazione per un importo complessivo pressochè corrispondente al debito anzidetto, facendo ciò risultare nel verbale di cui al suindicato art. 35.

Qualora all'atto dell'immissione in possesso del nuovo investito il subeconomo sia in credito verso i reddenti del beneficio per arretrati di rendite di competenza della gestione economale per annate non promiscue, conserverà il diritto alla relativa riscossione limitatamente agli arretrati anzidetti.

Art. 174.

Data esecuzione al conto di riparto, il subeconomo chiude il conto speciale dell'ente amministrato e lo trasmette prontamente all'Economato generale, il quale, riscontratane la esattezza, confrontandolo col conto che esso ritiene e colle contabilità mensili, lo approva, salvo il giudizio della Corte dei conti per il definitivo discarico del subeconomo.

Art. 175.

Entro i primi cinque giorni di ciascun mese i subeconomi dovranno compilare e trasmettere, in doppio esemplare, agli Economati generali il conto delle riscossioni, dei pagamenti e dei versamenti effettuati nel mese precedente, sia per la gestione del patrimonio degli Economati stessi, sia per quella dei benefici, sia per qualunque altra operazione compiuta.

Art. 176.

Debbono unirsi al conto predetto tutti i documenti giustificativi, descritti con distinte speciali, sia per il patrimonio economale, sia per ogni ente e per qualunque altra operazione, e cioè:

a) per le riscossioni, le contromatrici del registro bollettario;

b) per i pagamenti, le relative quietanze rilasciate dai creditori;

c) per i versamenti, le quietanze del cassiere dell'Economato generale ottenute nel mese.

Art. 177.

L'economo generale, ricevuto il conto mensile di cui ai due precedenti articoli e riscontratane la esattezza, riporta le riscossioni ed i pagamenti, per quanto riguarda la gestione dei benefici, sul conto speciale che esso ritiene, giusta le disposizioni dell'articolo 170 del presente regolamento, e quindi ne ritorna un esemplare al subeconomo, munito del visto del capo ragioniere.

I documenti giustificativi si conservano presso l'Economato generale.

CAPO II.

Rendiconti dei cassieri.

Art. 178.

Il cassiere compila giornalmente, in doppio esemplare, una nota descrittiva dei versamenti ricevuti e dei pagamenti effettuati nel corso della giornata pei vari servizi affidatigli, colla dimostrazione dei valori esistenti nella cassa corrente ed in quella di riserva e la consegna ogni sera, col visto del controllore, all'economo generale che dopo averne presa visione la trasmette al capo ragioniere.

Art. 179.

L'ultimo giorno di ciascun mese il cassiere, il controllore ed il capo ragioniere chiudono le rispettive scritture, addizionando i risultati del mese, riportando quello dei mesi precedenti e formando i totali generali delle riscossioni e dei pagamenti.

Art. 180.

Il primo giorno del mese successivo il cassiere deve rimettere alla ragioneria dell'Economato generale il conto delle riscossioni

e dei pagamenti del mese precedente, vidimato dal controllore e corredato, quanto alle riscossioni, degli ordini di ricevimento; e quanto ai pagamenti, degli ordini di pagamento definitivamente estinti.

Tale conto deve essere redatto in quattro esemplari, dei quali uno rimane presso il cassiere, un altro presso la ragioneria dell'Economato e gli altri due sono trasmessi al Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Il Ministero, dopo le verifiche della ragioneria centrale dei culti e con il visto del capo della ragioneria predetta, trasmette un esemplare del conto insieme ai documenti giustificativi alla Corte dei conti.

Art. 181.

Il conto mensile di cui all'articolo precedente deve contenere le seguenti notizie:

a) importare delle riscossioni e dei pagamenti eseguiti per operazioni di bilancio, tenuto calcolo della imposta di ricchezza mobile che fosse stata ritenuta e non ancora rimborsata al cassiere;

b) importare delle riscossioni e dei pagamenti per qualsiasi altra operazione di cassa;

c) confronto delle riscossioni e dei pagamenti e differenza risultante; debito o credito definitivo del cassiere stesso;

d) fondo di cassa.

Al rendiconto mensile dei cassieri è unita la dimostrazione del movimento dei depositi di cui all'articolo 166 del presente regolamento.

Art. 182.

Dopo che la ragioneria dell'Economato generale avrà riscontrato l'esattezza del conto mensile del cassiere colla scorta dei registri che essa ritiene e fatte le opportune annotazioni, si procede alla verificazione della cassa e ricognizione del fondo esistente, giusta il disposto dell'art. 159 del presente regolamento.

Il relativo verbale di verificazione e ricognizione deve essere steso a tergo del conto mensile, un esemplare del quale resta presso il cassiere.

CAPO III.

Rendiconto degli economi generali per i mandati a disposizione.

Art. 183.

Quando siano esauriti i fondi accordati, o cessino le facoltà degli economi generali per i mandati a disposizione, ed in tutti i casi entro i primi cinque giorni dei mesi di ottobre, gennaio, aprile e luglio di ogni anno, gli economi generali stessi trasmettono al Ministero di grazia e giustizia e dei culti il rendiconto delle somme per le quali fu loro aperto credito, corredandolo di tutti i documenti giustificativi.

Art. 184.

Il Ministero di grazia e giustizia e dei culti esamina i rendiconti, fa emendare gli errori che vi fossero, e rilascia un decreto col quale ciascun conto è dichiarato regolare e discaricato l'economo generale.

Il decreto è trasmesso in due esemplari, col rendiconto e relativi documenti, alla Corte dei conti per la registrazione.

Nel caso di mancata presentazione del rendiconto amministrativo da parte dell'economo generale, il Ministero può richiedere che il procuratore generale presso la Corte dei conti promuova il procedimento per la presentazione del rendiconto medesimo, in analogia a quanto dispongono gli articoli 55 e seguenti della legge 14 agosto 1862, n. 800.

CAPO IV.

Situazioni finanziarie.

Art. 185.

Nei primi dieci giorni dei mesi di ottobre, gennaio, aprile e luglio di ciascun anno la ragioneria centrale dei culti, in base ai conti degli economi generali e dei cassieri, nonchè degli altri elementi forniti dalle ragionerie degli Economati generali, e sulla scorta delle proprie scritture, compila la situazione finanziaria di ciascun Economato.

Detta situazione è divisa in cinque parti e dimostra:

Nella parte prima per ciascun capitolo dell'entrata:

a) i residui risultati alla fine del precedente esercizio, le variazioni accertate nel trimestre, le riscossioni in conto dei medesimi e i residui rimasti da riscuotere alla fine del trimestre;

b) le entrate previste con le variazioni relative;

c) le entrate accertate a tutto il trimestre;

d) le entrate riscosse;

e) le entrate rimaste da riscuotere;

f) il conto di cassa per gli introiti verificatisi a tutto il trimestre.

Nella parte seconda per ciascun capitolo della spesa:

g) i residui passivi risultati alla fine dell'esercizio precedente, le variazioni accertate, i pagamenti in conto dei medesimi e i residui passivi risultati alla fine del trimestre;

h) le spese previste di competenza dell'esercizio, con le variazioni subite dai singoli stanziamenti;

i) le spese impegnate e quelle pagate nel trimestre;

l) le spese rimaste da pagare per mandati emessi e non estinti e per impegni in conto dei quali debbono ancora disporsi i pagamenti;

m) le somme rimaste disponibili alla fine del trimestre;

n) le eventuali eccedenze;

o) il conto di cassa per i pagamenti effettuati a tutto il trimestre.

Nella parte terza è riepilogata la situazione del cassiere e la composizione del fondo di cassa.

Nella parte quarta si comprende la situazione dell'Economato generale verso i terzi, dalla quale risulta il debito dell'Economato alla fine dell'esercizio precedente, gl'introiti e le restituzioni e il debito dell'Economato alla fine del trimestre.

La parte quinta comprende la situazione dei valori disponibili alla fine del trimestre, e cioè:

p) il fondo di cassa;

q) le somme depositate nella Cassa depositi e prestiti;

r) le somme impiegate in buoni del tesoro;

s) le somme impiegate presso Istituti di credito o nelle casse postali di risparmio.

Art. 186.

Le situazioni finanziarie corredate dello stato degli impegni e di tutti i documenti necessari a comprovarne il contenuto, vistate dal capo della ragioneria centrale dei culti, sono trasmesse alla Corte dei conti.

TITOLO X.

Conti giudiziali.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 187.

I cassieri, i subeconomi e gli altri agenti dell'Amministrazione economale che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti e che ricevono somme dovute agli Economati generali od altre delle quali gli Economati stessi diventano debitori o sono consegnatari di generi, oggetti e materie ed anche coloro che s'ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti contabili, debbono rendere, ogni anno, alla Corte dei conti il conto giudiziale della loro gestione.

Art. 188.

Il conto è reso alla Corte dei conti o direttamente o per mezzo del Ministero entro tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il conto o successivi alla cessazione del contabile dal proprio ufficio per qualsiasi causa.

Nel presentare il conto all'Economato generale, il contabile ne dà contemporaneo avviso alla Corte dei conti, e ne dà avviso all'Economato quando lo trasmetta alla Corte dei conti.

Art. 189.

I conti sono giudicati dalla Corte dei conti in prima ed ultima istanza nei modi determinati dal capo 5° della legge 14 agosto 1862, n. 800.

Art. 190.

I cassieri, i subeconomi e gli agenti rispondono della loro gestione personale e sono tenuti a rendere il conto giudiziale soltanto per quel periodo dell'anno in cui sono stati in ufficio.

Ove in un anno più titolari si siano succeduti in un ufficio, ciascuno di essi rende separatamente il conto pel periodo della propria gestione. Se però per congedo, permesso, malattia od altra causa, il cassiere, il subeconomo o l'agente affidi, sotto la sua responsabilità, il servizio del suo ufficio ad altra persona, ancorchè questa sia accettata dall'autorità competente, il cassiere, il subeconomo o l'agente deve comprendere nel suo conto giudiziale anche il periodo di tempo nel quale fu dalla predetta persona sostituito.

Art. 191.

Nei casi di morte, d'interdizione o di inabilitazione di un cassiere subeconomo od agente, i conti sono resi dai suoi legittimi rappresentanti nel termine come sopra prescritto.

Art. 192.

Quando il conto non sia stato presentato entro il termine prescritto, si procederà contro il cassiere, il subeconomo o l'agente od i loro aventi causa, o mediante istanza del pubblico ministero presso la Corte dei conti, nei modi prescritti dall'art. 35 e seguenti della legge 14 agosto 1862, n. 800, o mediante compilazione del conto fatto d'ufficio dall'Amministrazione.

In questo secondo caso il contabile o i suoi aventi causa saranno invitati, con atti di ufficiale giudiziario, a riconoscerlo e sottoscriverlo entro un termine stabilito, e, dopo ciò, il conto sarà trasmesso alla Corte dei conti.

Si avrà come riconosciuto il conto se il cassiere, il subeconomo, l'agente o i loro aventi causa non abbiano risposto, nel termine prefisso, all'invito dell'Amministrazione.

Art. 193.

La presentazione del conto costituisce i contabili in giudizio innanzi alla Corte dei conti. Però nei casi di deficienza accertata o di danno arrecato per fatto o per omissione, imputabile a colpa o negligenza dei contabili, la Corte può pronunziare anche prima del giudizio sul conto, tanto contro i contabili quanto contro i loro fideiussori.

Art. 194.

Il conto giudiziale di ogni contabile deve compre ere distintamente per le competenze e per i residui il carico, lo scarico ed i resti da esigere, l'introito, l'esito e i resti.

Art. 195.

Tutti i conti giudiziali debbono essere parificati coi conti periodici dei singoli contabili e certificati conformi alle proprie scritture dalle ragionerie degli Economati generali e dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti per mezzo della ragioneria centrale dei culti.

Art. 196.

La Corte dei conti, nel pronunziare condanne a carico dei contabili, autorizza l'Amministrazione ad alienare le loro cauzioni.

CAPO II.

Norme speciali per i conti giudiziali dei cassieri.

Art. 197.

I cassieri rendono il conto giudiziale della propria gestione nel termine prescritto dall'art. 188 del presente regolamento.

Se durante la gestione dell'anno finanziario fosse avvenuto cambiamento di controllore, dovrà il cassiere compilare tanti separati conti giudiziali quanti furono i controllori funzionanti durante la sua gestione.

Art. 198.

Il conto giudiziale di ciascun cassiere deve dimostrare nell'entrata:

a) il debito del cassiere alla chiusura dell'esercizio precedente;

b) le somme ricevute sia per versamenti fatti dai subeconomi e dagli altri agenti della riscossione o dai debitori diretti, sia per valori introitati o per qualsiasi altra causa.

Nell'uscita:

c) il credito, o e ve ne sia, del cassiere alla chiusura dell'esercizio precedente;

d) le somme pagate e i fondi somministrati ai subeconomi risultanti da analoghe dichiarazioni di regolarità, da quietanze e da altri documenti od ordini regolari e definitivi;

e) la differenza tra l'entrata e l'uscita da trasportare, secondo i casi, a debito od a credito dell'esercizio successivo.

Al detto conto dovrà essere unito il conto dei titoli e quello dei bollettari ricevuti per il rilascio delle quietanze. A corredo del conto bollettari è unito un certificato dell'economo generale attestante il quantitativo dei bollettari forniti al cassiere.

Il carico del conto bollettari deve concordare con la corrispondente cifra segnata in uscita nel conto dei bollettari trasmesso dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti alla Corte dei conti, giusta l'art. 205.

Art. 199.

Il conto giudiziale di ogni cassiere deve essere corredato delle opportune giustificazioni consistenti: per l'entrata, nelle matrici delle quietanze rilasciate; e per l'uscita, nelle dichiarazioni di regolarità dei pagamenti eseguiti in conformità dei conti mensili di cui all'art. 180, negli altri documenti ed ordini regolari e definitivi, nonchè nei decreti di scarico ottenuti nei casi di furto o di perdita per forza maggiore, salvo sempre il giudizio definitivo della Corte dei conti sulla responsabilità del cassiere.

Art. 200.

Il conto giudiziale del cassiere, verificato dalla ragioneria dell'Economato in confronto alle scritture ed elementi esistenti in ufficio, con l'attestazione di conformità firmata dal capo ragioniere e vistata dall'economo generale, è trasmesso al Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Il detto conto, riveduto dalla ragioneria centrale dei culti e munito della dichiarazione di regolarità conforme alle proprie scritture, firmata dal capo ragioniere, è trasmesso alla Corte dei conti pel relativo giudizio.

Art. 201.

I cassieri debbono rendere pure il conto dei depositi distintamente per titoli e per valori, di cui al titolo VIII, indicando l'ammontare dei titoli nel loro valore nominale.

Il carico di questo conto deve essere dimostrato mediante le matrici delle quietanze rilasciate all'atto della consegna.

Il discarico deve essere dimostrato mediante le ricevute rilasciate dai depositanti nei modi indicati nell'art. 165.

Alle une ed alle altre debbono essere accompagnati gli ordini di consegna al cassiere e gli ordini di restituzione ai depositanti.

I conti dei depositi, parificati con dichiarazione di regolarità del capo ragioniere dell'Economato e vistati dall'economo generale, sono sottoposti al giudizio della Corte dei conti.

CAPO III.

Norme speciali per i conti giudiziali dei subeconomi e degli altri agenti.

Art. 202.

Il conto giudiziale dei subeconomi e degli altri agenti, nel quale la gestione dei beni propri degli Economati deve essere distinta dalla gestione dei benefizi amministrati, deve dimostrare nella parte di diritto:

a) il carico delle somme da riscuotere, sia per la competenza che per i residui, in base alle liste di carico per i beni patrimoniali e al conto speciale per ciascun ente amministrato;

b) il discarico per somme riscosse od annullate per inesigibilità od insussistenza ai termini degli articoli 92 e 93;

c) i resti da riscuotere tanto per la competenza quanto per i residui.

Nel conto di cassa:

a) il debito risultante al termine della gestione precedente;

b) l'ammontare delle somme riscosse;

c) i fondi ricevuti in somministrazione dal cassiere dell'Economato.

Nell'uscita:

d) il credito risultante al termine della gestione precedente;

e) l'ammontare dei pagamenti eseguiti, comprovati dai relativi titoli di spesa quietanzati;

f) le somme versate al cassiere dell'Economato;

g) la differenza a debito od a credito.

Deve essere accompagnato dal conto dei depositi, dal conto a ge[illegible] conto bollettari e corredato di tutti gli altri documenti neri, dai [illegible] giustificativi.

Art. 203.

I conti giudiziali dei subeconomi e degli altri agenti, parificati dal capo ragioniere dell'Economato, sono poi riassunti in analogo prospetto che, munito della dichiarazione di conformità con le scritture e vistato dall'economo generale, è trasmesso al Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Art. 204.

Il Ministero di grazia e giustizia e dei culti, ricevuti i conti giudiziali con il relativo prospetto riassuntivo ed eseguiti i propri riscontri per mezzo della ragioneria centrale dei culti, trasmette i conti giudiziali, muniti della dichiarazione di regolarità e con i documenti giustificativi alla Corte dei conti.

CAPO IV.

Norme speciali per i conti giudiziali dei funzionari incaricati della somministrazione dei bollettari.

Art. 205.

Alla fine di ogni esercizio il funzionario del Ministero di grazia e giustizia e dei culti incaricato della somministrazione dei bollettari agli Economati generali rende il conto giudiziale dei bollettari stessi, dal quale deve risultare:

a) il carico al principio dell'esercizio;

b) il numero dei bollettari somministrati per ciascun Economato;

c) il numero di quelli restituiti;

d) quelli annullati;

e) i bollettari rimasti in consegna.

Detto conto, debitamente approvato dalla ragioneria centrale dei culti, è trasmesso alla Corte dei conti.

Art. 206.

I funzionari degli Economati generali incaricati della somministrazione dei bollettari ai subeconomi ed agli altri agenti della riscossione, debbono rendere alla fine di ogni esercizio il conto giudiziale dei bollettari il cui discarico deve corrispondere al carico del conto bollettari dei detti contabili.

CAPO V.

Delle riscossioni dei crediti per condanne pronunciate dalla Corte dei conti a carico dei funzionari e degli agenti economali.

Art. 207.

Appena ricevute le comunicazioni in forma esecutiva delle decisioni della Corte dei conti portanti condanna a carico dei funzionari e degli agenti economali, la ragioneria centrale dei culti ne prende nota in apposite scritture destinate a tenere in evidenza il debito e il credito dei medesimi, e ne dà partecipazione agli Economati generali interessati.

Art. 208.

Gli Economati generali, appena avuta partecipazione delle condanne pronunciate, ne curano la pronta esecuzione a carico dei funzionari o degli agenti economali.

L'azione degli Economati predetti sarà rivolta:

a) ad ottenere l'immediato ed integrale pagamento del credito ed accessori;

b) a garentirne con regolari convenzioni, da approvarsi con decreto Ministeriale, la rateale estinzione nel caso che si palesasse la necessità di facilitare e rendere certa l'esazione del credito, concedendo dilazioni con più scadenze;

c) a predisporre le ritenute sugli assegni e l'incameramento delle cauzioni, quando risultassero senza effetto le pratiche di cui sopra o fosse ciò disposto dalla decisione stessa.

Art. 209.

Spetta agli Economati generali esercitare l'azione sui beni mobili o immobili dei debitori o dei loro fideiussori od eredi, o iniziando i relativi giudizi di espropriazione o di graduazione, o intervenendo in essi, tanto se l'azione stessa sia da esperimentarsi colla procedura comune che con quella privilegiata.

Art. 210.

Per ogni decisione della Corte dei conti, l'Economato generale, appena [illegible] il proprio mandato, informa il Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale dei [illegible]) con nota corredata dei necessari documenti in originale o in copia autentica:

a) dei versamenti eseguiti dal debitore;

b) dei provvedimenti per l'applicazione delle ritenute, per l'incameramento della cauzione, o per l'esecuzione d'ogni altro mezzo speciale consentito all'Amministrazione;

c) delle convenzioni concluse per garantire la sicurezza del credito dilazionato;

d) ed infine, di ogni qualunque altra pratica effettuata a garanzia degli interessi dell'Amministrazione.

Il Ministero ne dà, a sua volta, comunicazione alla Corte predetta.

Art. 211.

Quando, esauriti gli atti esecutivi, risulti in modo assoluto l'inesigibilità di tutto o di parte del credito, si procede all'annullamento del relativo importo residuale con le norme degli articoli 92 e 93 del presente regolamento.

Art. 212.

In relazione alle scritture tenute dagli Economati generali è istituito nella parte attiva del rispettivo bilancio sotto la rubrica « Entrate diverse » uno speciale capitolo colla denominazione « Ricupero dei crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti ».

Art. 213.

L'accertamento dell'entrata verrà costituito dalle somme liquidate nelle decisioni di condanna pronunciate durante l'esercizio, oltre la spesa degli atti giudiziali successivi e gli interessi liquidati al termine dell'esercizio stesso.

Agli effetti del bilancio, si iscriverà soltanto il credito verso i debitori principali, indicando però i nomi dei corresponsabili.

Art. 214.

L'addebito degli interessi verrà sempre eseguito, ancorchè fossero già prescritte le rate maturate precedentemente all'ultimo quinquennio.

Art. 215.

Tutte le somme pagate sia in conto capitale, che in conto interessi o spese, saranno indistintamente versate nella cassa economale con imputazione al capitolo del bilancio dell'entrata di cui all'art. 212 del presente regolamento.

Art. 216.

I versamenti eseguiti dal debitore principale, compensate le spese, verranno imputati in conformità dell'art. 1256 del Codice civile.

Quelli eseguiti dai corresponsabili, stando a rappresentare il risarcimento parziale o totale del danno subito per il valore perduto ai sensi dell'art. 15[illegible] del presente regolamento, dopo compensate le spese e gli interessi liquidati sulla somma a cui furono condannati, verranno imputati sul capitale dovuto dal debitore principale.

Art. 217.

Ogni anno, dopo tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Ministero di grazia e giustizia e dei culti trasmette alla Corte dei conti un prospetto distinto per ciascun Economato, che dimostri i crediti per deficienze e malversazioni, per le quali non sia ancora pervenuta la decisione di condanna da parte della Corte dei conti, oppure che derivino da sentenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

La Corte dei conti, dopo accertata la esattezza dei prospetti suaccennati, rilascia corrispondente dichiarazione di regolarità.

TITOLO XI.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 218.

Il rego[illegible]mento approvato con R. [illegible]ecreto 26 novembre 1874 sulla contabi[illegible] degli Economati generali dei benefizi vacanti è abrogato.

Son[illegible] anche abrogate le altre disposizioni regolamentari che siano contrarie al presente regolamento.

Art. 219.

Rimangono ferme le cauzioni prestate, [illegible] denti disposizioni, dai [illegible] impero di prece- [illegible] economali, dai subeconomi e dagli [illegible] agenti, e un elenco delle medesime sarà comunicato alla Corte dei conti.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il guardasigilli: SACCHI.
Il ministro del tesoro: NITTI.

Il numero 1901 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro precedente decreto 18 novembre 1917 che dispone la nomina di un Alto Commissario e di due Commissari aggiunti per provvedere alla assistenza morale e materiale dei profughi di guerra;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

S. E. l'on. prof. Luigi Luzzatti, ministro di Stato, deputato al Parlamento, è nominato Alto Commissario per provvedere all'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra, a sensi del sopraindicato Nostro decreto.

L'on. avv. Giuseppe Girardini, deputato al Parlamento, e l'on. prof. Alessandro Stoppato, deputato al Parlamento, sono nominati Commissari aggiunti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1896 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri eccezionali per la guerra;

Viste le leggi 19 luglio [illegible] 1917 n. [illegible] 1917, n. 1125, e 28 ottobre [illegible], n. 1751;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per la guerra e per le armi e munizioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e per le armi e munizioni per l'esercizio finanziario 1917-918, sono aumentati delle somme per ognuno di essi indicate:

Cap. n. 100-*bis*. « Spese per la guerra, di competenza del Ministero per le armi e munizioni »	220,000,000 —
Cap. n. 100-*ter*. « Spese per la guerra, di competenza del Ministero della guerra »	180,000,000 —
Totale	400,000,000 —

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — ALFIERI — DALLOLIO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 1° ottobre 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Pieve di Teco (Porto Maurizio).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di altri tre mesi i poteri del R. commissario di Pieve di Teco, non consentendo ancora la persistente assenza di un rilevante numero di elettori richiamati alle armi di procedere alla ricostituzione della ordinaria Amministrazione.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visti i decreti Luogotenenziali in data 6 agosto 1916, n. 1021, e 26 ottobre 1916, n. 1509, concernenti l'applicazione dei prezzi massimi di vendita del carbone coke da gas;

Vista la proposta della Commissione, istituita a norma dell'articolo 2 del decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 848, modificato dal decreto Luogotenenziale 8 marzo 1917, n. 467;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° dicembre 1917 fino a tutto il 31 gennaio 1918, sono fissati i seguenti prezzi massimi di vendita in officina del carbone coke da gas dietro pagamento immediato o contro assegno:

a) coke pezzatura grossa: lire duecentottanta la tonnellata;

b) polvere grigliata: lire novantatre e cent. cinquanta la tonnellata;

c) coke noce: lire centocinquantadue la tonnellata;

d) coke alla rinfusa, senza grigliatura: lire duecentocinquantacinque la tonnellata.

I Comuni stabiliranno, per lo stesso periodo di tempo, relativamente al loro territorio e per ciascuna delle qualità di coke sopraindicate, un sopraprezzo di calmiere per la vendita e la consegna della merce fuori dell'officina produttrice, a norma del decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1916, n. 1509.

Art. 2.

Chiunque venda o rivenda carbone coke da gas ad un prezzo superiore a quelli sopra stabiliti, aumentati, quando ne sia il caso, dei soprapprezzi comunali, sarà punito, a norma dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 1021, con multa dal doppio al triplo dell'intero prezzo ricavato dalle vendite illegali.

In caso di recidiva alla multa si aggiunge la reclusione da un mese ad un anno.

Ove, senza giustificato motivo, un produttore o commerciante o qualsiasi altro rivenditore, rifiuti di vendere carbone da gas ai prezzi massimi stabiliti, aumentati, quando ne sia il caso, dei sopraprezzi comunali, il prefetto o, in caso d'urgenza, il sindaco, può sequestrare e far vendere la merce a conto ed a spese del possessore, al quale saranno riservate le quantità necessarie al proprio consumo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 27 novembre 1917.

Il ministro: CIUFFELLI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISI.

Il giorno 24 novembre 1917, in Calice al Cornoviglio, provincia di Massa e Carrara, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe con orario limitato di giorno.

Il giorno 25 novembre 1917, in Castinaso, provincia di Bologna, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale delle tasse sugli affari.

Con decreto Luogotenenziale dell'8 novembre 1917:

Cima dott. Achille, ricevitore principale del registro di Brivio (Como), è stato, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, a decorrere dal 10 ottobre 1917.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 26 maggio 1917:

Vedove.

Graziano Domenica di Grilli Nicolò, soldato, L. 630 — Petitto Maria di Quaresima Saverio, id., L. 630 — Piva Caterina di Gazzetta Celestino, id, L. 780 — Tripolone Grazia di Bertucciotto Francesco, id., L. 630 — Gamaieli Maria di Armani Lanciotto, id., L. 630 — Cucini Fine di Angiolini Angelo, id., L. 730 — Maraccini Maria di Plebani Vito, id., L. 630 — Benis Apollonia di Signorelli Battista, id., L. 730 — Bottone Maddalena di Mausi Giuseppe, id., L. 63 — Chirco Gaetana di Misuraca Vincenzo, id., L. 630 — Abbruzzese Arcangela di Romano Pellegrino, id., L. 630 — Bonardi Annunziata di Bonardi Fortunato, id., L. 630 - Cioffi Anna di Esposito Domenico, id., L. 630 — Carta Antoniangela di Accareddu Giovanni, id., L. 630 — Caramanna Angela di Ferrara Salvatore, id, L. 630 — Bastreghi Canfora di Tamagnini Ugo, id., L. 630 — Gasbarro Maria di Ciarlante Donato, caporale maggiore, L. 840 — Gilli Luisa di Franceschini Erminio, soldato, L. 730 — Catalano Maria di Solimeno Raffaele, id., L. 630.

Pesenti Santina di Ambrosiali Luigi, soldato, L. 630 — Vorraro Paolina di Vorraro Pasquale, id., L. 630 — Isceri Marianna di Marzo Giuseppe, caporal maggiore, L. 840 — Coia Teresa di De Cicco Francesco, soldato, L. 680 — Lucchiatti Giuditta di Pellis Roberto, caporale, L. 840 — Pastore Enrichetta di Longhi Giuseppe, sergente, L. 1120 — Gazzotti Caterina di Piazzi Luigi soldato, L. 630 — Gianazza Innocenta, di Lazzati Ausonio, id., L. 630 — Di Buono Maria di Moffa Salvatore, id., L. 680 — Roveri Teresa di Lazzari Giacomo, id., L 630 — Marcellino Luisa di Alfieri Angelo, caporale, L. 840 — Oliva Maria di Trielli Girolamo, id., L. 840 — Munaro Virginia di Quargnul Giovanni, soldato, L. 680 — Falciola Pierina di Gatti Achille, capitano, L. 1720 — Zanetti Grandelia di Signorelli Pietro, soldato, L. 630 — Ferrari Maria di Petrali Giovanni, id., L. 680 — Miorali Maria di Gandolfi Aliacimno, caporale, L. 840 — Patrucco Rosa di Patrucco Giuseppe, soldato, L. 630 — Cozzolina Michela di Carillo Eugenio, id., L. 630.

Tullio Incoronata di Bosucci Raffaele, soldato, L. 680 — Poli Cesira di Bertozzi Augusto, id., L. 630 — Buchi Merope di Donati Valentino, sottotenente, L. 1500 — Fornarelli Anna di Colella Michele, soldato, L. 630 — Merlo Anna di Gregorini Giacomo, id., L. 630 — Fabbro Angela di Pontalti Fabio, caporal maggiore, L. 840 — Marescalchi Luigia di Colombara Antonio, soldato, L. 630 — Benvenuti Giulia di Rinaldelli Enrico, caporal maggiore, L. 840 — Pisani Laura di Lino Francesco, id., L. 840 — Coco Rosaria di Bruno Giuseppe, soldato, L. 680 — Vinci Giuseppa di D'Anna Giuseppe, id., L 630 — Bisceglia Incoronata di Gallicchio Savino, id., L. 630 — Rigamonti Celestina di Baldelli Luigi, caporale maggiore, L. 840 — Campi Teodolinda di Tioli Giovanni, soldato, L. 780 — Iachini Adelina di Petrella Giacinto, id., L. 630 — Pecchio Rosa di Enrietta Pietro, id. L. 630 — Montanaro Maria di Sassi Antonio, id., L. 680 — Di Prinzio Balbina di Elisii Quirino, id., L. 630 — Raccanelli Addolorata di Fioretti Giovanna, caporale, L. 840.

Lanzarotto Carlotta di Peretto Giuseppe, soldato, L. 780 — Di Castro Perla di Fiorentino Giovanni, caporale, L. 840 — Napolitano Assunta di Sgambati Stefano, soldato, L. 630 — Belpulsi Lucia di Marcone Antonio, caporale, L. 840 — Ferraresi Ernesta di Gozzi Geminiano, soldato, L. 680 — Della Tommasina Albertina di Bardi Raffaello, id., L. 630 — Mazzi Elvira di Ballarini Giovanni, id., L. 630 — Bavosa Maria di Margotta Michele, id., L 680 — Barone Bambina di Ottaviano Nicola, id., L. 630 — Borli Maria di Morgia Roberto, id., L. 680 — Grigolli Romilda di Fiorato Lorenzo, id., L. 630 — Zorzin Luigia di Serafini Riccardo, id., L. 630.

Ferrari Erminia di Bosè Emilio, soldato, L. 630 — Asioli Leonilde di Morgagni Carlo, id., L. 630 — Tozzi Angiola di Rossi Francesco, id., L. 630 — Burnier Giuseppa di Cerquetti Pacifico, tenente, L. 1500 — Del Giudice Cecilia di Acciaro Lorenzo, soldato, L. 630 — Spedini Antonietta di Arsini Luigi, id., L. 630 — Miano Giuseppa di Pirruccio Salvatore, id., L. 630 — Ricca Maria di Muratori Ferdinando, tenente, L. 1500 — Polidoro Rosa di Paladini Antonio, sergente, L. 1220 — Mestrallet Luigia di Quer-

cia Giuseppe, soldato, L. 630 — Delle Grottaglie Angela di Natalini Giuseppe Ant., id., L. 630 — Pili Giuseppa di Fanutza Antioco, id., L. 630 — Di Fiore Emilia di Dello Schiavo Pasquale, id., L. 630.

Fusatto Carolina di Cornacchia Asdrubale, soldato, L. 630 — Pellecchia Maria di Maglio Antonio, caporale, L. 890 — Anedda Anna di Moi Raimondo Antonio, soldato, L. 630 — Saleggia Francesca di Viano Luigi, id., L. 630 — Bongioanni Luigia di Sappino Pietro, id., L. 630 — Rossi Dorinda di Rossi Ernesto, id., L. 630 — Fiorini Giulia di Rivi Giuseppe, id., L. 830 — Pedrazzi Carolina di Rinaldini Carlo, id., L. 630 — Ruozzi Emma di Prampolini Domenico, id., L 630 — Della Torre Luigia di Righetti Giuseppe, id., L. 630 - Renzi Adelinda di Ubertini Enrico, id., L. 630 — Castellani Angela di Pagnanelli Romeo, id., L. 630 — Nicita Lucia di Picciotto Giovanni, id., L. 630 — Dello Iacono Angela di Palmese Leone, id., L. 630.

Sponziello Giuseppa di Tarantino Annunziato, soldato, L. 630 — Cutrone Maria di Alberga Nicolangelo, id., L. 630 — Airoldi Caterina di Castelnuovo Pietro, caporale, L. 840 — Martin Amabile di Bortoluzzi Ermenegildo, soldato, L. 630 — Griffi Maddalena di Cangini Giuseppe, id., L. 630 — Anzini Enrica di Sergiacomi Giuseppe, id., L. 630 — Galeandro Maria di Matella Arcangelo, id., L. 680 — Coppola Virginia di Comio Alberto, id., L. 630 — Da Ro Rosina di Maffioli Giuseppe, id., L. 630 — Ferrante Francesco di Pugliese Luigi, id., L. 630 — Pacchioni Caterina di Lanza Faustino, operaio, L. 630 — Colaizzo Angiolina di Cimino Nicolangelo, soldato, L. 630.

Sammartin Angela di Focchesato Ottorino, soldato, L. 630 — Colardo Maddalena di Di Petrillo Carmine, caporale, L. 840 — De Prophetis Annunzia di Di Gaetano Antonio, soldato, L. 630 - Bandinelli Alice di Battaglini Angelo, id., L. 630 — Verderio Carolina di Biffi Antonio, id., L. 630 — Sibilia Maria di Marena Antonio, id., L. 630 — Vanelli Aurora di Danuvola Francesco, id., L. 630 — Contri Pasqua di Pacciardi Ardulio, id., L. 630 — Tornatore Gaetana di Tornatore Vincenzo, id., L. 630 — Cascarano Maria di Lanigro Francesco, id., L. 630 — Orsini Maddalena di Ferrari Aldino, id., L 630 — Ulivi Giulia di Castelli Alberto, id., L. 630.

Bortolin Luigia di Toffolon Giacomo, soldato, L. 630 — Turati Argia di Travagli Carlo, id., L. 630 — Arena Nunzia di Cidonelli Giovanni, id., L. 630 — Nocetti Ersilia di Saturni Giovanni, id., L. 630 — Minguzzi Maria di Foschini Salvatore, id., L. 630 — Zirba Santa di Bonelli Liborio, id., L. 630 De Giovanni Maria di Lo Conte Angelo, id., L. 730 — Maniscalco Concetta di Marino Giacomo, id., L. 630 — Benedetti Giovanna di Piandelaghi Giovanni, caporale, L. 840 — Martini Maria di Iacopini Adolfo soldato, L. 630 — Romani Serafina di Guerra Giuseppe, id., L. 630 — Gilardoni Angela di Guaita Arturo, id., L. 630 — De Prosperis Vittoria di Fabrizi Francesco, id., L. 730 — Scopelliti Giuseppa di Caridi Nicola, id., L. 630.

Niccolai Erminia di Tozzi Giuseppe, caporale, L. 840 — Marenga Luigia di Bidi Angelo, caporal maggiore, L. 990 — Giulietti Anna di Capozucca Marone, soldato, L. 630 — Barchi Albertina di Franceschi Cesare, id., L. 630 — Branciforte Maria di Formica Luigi, caporale, L. 840 — Paglia Concetta di Micheli Arcangelo, soldato, L. 630 — Petrone Maria di Vigna Demetrio, id., L. 630 — Cassat Germana di Colella Romeo, id., L. 630 — Scopa Francesca di Erfiè Nunziante, id., L. 680 — Carillo Assunta di Bianco Anotonio, id., L. 630 — Mazza Santa di Mazza Giuseppe, id., L. 630.

Fragomeno Nicolina di Monteleone Francesco, soldato, L. 630 — Brocchi Rosa di Speriani Giuseppe, caporal maggiore, L. 840 — Calcagno Giuseppina di Bosco Pietro, soldato, L. 630 — Stefani Elisa di Stefani Dante, id., L. 630 — Pavese Lucia di Pavese Giovanni, id., L. 630 — Di Filippo Antonia di Tassoni, Salvatore, id., L. 630 — Riva Giuseppa di Ghioni Anselmo, id., L. 630 — Schiavullo Assunta di Buonerba Vincenzo, id., L. 630 — Negri Francesca di Pianfetti Giuseppe, id., L. 630 — Gigliarelli Tersilia di Sepio Severino, id., L. 630 — Innorti Stella di Cappello Emanuele, id., L. 630 — Uda Maddalena di Corda Salvatore, caporale, L. 840.

Corrado Maria di Zucaro Giuseppe, soldato, L. 630 — Lombardi Maria di Rusca Archimede, sottotenente, L. 1500 — Geraci Maria di Anselmo Leonardo, soldato, L. 630 — Persiani Giovanna di Follega Tommaso, id., L. 630 — Panaggio Mariantonia di Forte Antonio, id., L. 630 — Zanus Michici Carolina di Stolfo Ferdinando, id., L. 630 — Baroni Avanda di Barbieri Eugenio, id., L. 630 — Sidoti Crocifissa di Spagnoli Giuseppe, caporal magg., L. 840 — Lungo Filomena di Cruseo Oreste, soldato, L. 630 — Pasquariello Maria di Di Caprio Vincenzo, id., L. 630 — Lauria Anna di Marrandino Leonardo, id., L. 630 — Pierotti Guerrina di Ceppetelli Giuseppe, id, L. 630 — Argentieri Maddalena di Arsenio Angelo, id., L. 630 — Fiorellino Clelia di Rinchiuso Giuseppe, id., L. 630 — Bongiorni Albina di Pezzetti Amerigo, id., L. 630 — Spollero Giuditta di Tomat Giuseppe, id., L. 730.

Borborini Angiola di Marrata Gabriello, soldato, L. 680 — Croci Maria Rosa di Marazzi Maurilio, id., L. 630 — Devoto Teresa di Acquarone Francesco, sergente, L. 1120 — Scorzoni Adelina di Borsari Giulio, soldato, L. 630 — Gervasi Gaetana di Andolina Francesco, caporale, L. 840 — Aimone Angela di Zaretto Giuseppe, soldato, L. 630 — Battistel Caterina di Fasan Enrico, sergente maggiore, L. 1120 — Martino Antonio di Assalone Pasquale, soldato, L. 630 — Belloni Filomena di Lirici Oliviero, id., L. 630 — Galante Maria di Gamma Vincenzo, id., L. 730 — Mazzillo Rosa di Iannini Nicola, id., L. 630 — Galliano Genoveffa di Prot Serafino, id., L. 630 — Paterгnani Aurelia di Baldini Epaminonda, id, L. 630 — Banchieri Maria di Barili Giuseppe, id., L. 630 — Sipala Teresa di Costanzo Carmelo, id., L. 630.

Montanaro Giuseppa di Taursiano Vincenzo, soldato, L. 680 — Ferrante Natalina di Salvini Carlo, id., L. 630 — Petrillo Angelo di Santucci Carmine, id., L. 630 — Scanu Giustina di Lombardi Vittorio, caporale, L. 840 — Dinoi Grazia di Perruni Euprepio, soldato, L. 680 — Fasiello Anna di Pascali Vito, id., L. 680 — Sega Rita di Iorio Giovanni, id., L. 630 — Pavone Rosaria di Marino Luigi, id., L. 630 — Guazzini Stella di Mazzetti Roberto, id., L. 630 — Pinzanti Giulia di Meli Lorenzo, id., L. 630 — Arsenio Gilda di Casillo Salvatore, id., L. 630 — Betti Augusto di Venturi Augusto, id., L. 630 — Mandola Maria di Licini Giacomo, id., L. 730 — Poletto Maria di Betassa Cont. Francesco, id., L. 630 — Rosso Francesca di Sciollo Francesco, id., L. 630 — Rete Cosima di Carratta Antonio, id., L. 630 — Fugazzola Martina di Tadini Angelo, id., L. 630 — Amoruso Maria di Romano Giuseppe, id., L. 630.

Rosaverde Teresa di Montesi Quirino, caporale, L. 840 — Mennillo Adele di Muscatelli Francesco, soldato, L. 630 — Piacentini Giuseppina di Boscardi Alessandro, caporale, L. 840 — Balleri Speranza di Mazzinghi Smeraldo, soldato, L. 630 — Vergani Caterina di Bressi Giovanni, id., L. 630.

Andrei Marianna di Andrei Nello, soldato, L. 680 — Antonini Severina di Prazzoli Cesare, id., L. 630 — Rito Teresa di De Rosa Vincenzo, caporale, L. 840 — Levantaci Santa di Manco Cosimo, soldato, L. 780 — Lazzarotto Orsolina di Caberlon Giovanni, id., L. 630 — Calgaro Caterina di Dal Zatto Giovanni, id., L. 630 — Ciccolo Maria di Morabito Giovanni, id., L. 630 — Zuccolo Giovannina di Munaro Edoardo, id., L. 630 — Burlon Marietta di Pulice Vincenzo, id., L. 630 — Pirrello Giovanna di Barbera Giuseppe, id, L. 630 — Moroni Palma di Ruffi Bartolomeo, id., L. 680.

Canovi Francesca di Zarucchi Enrico, soldato, L. 630 — Cesaroni Artemisia di Gasparini Antonio, id., L. 630 — Santoro Maria di Favia Giuseppe, id., L. 630 — Ponta Ida di Ermacora Amedeo, id., L. 730 — Marcello Teresa di Dileo Giuseppe, id., L. 630 — Belli Maria di Cervini Umberto, id., L. 630 — Talarico Filomena,

di Marasco Natale, id., L. 630 — Sivia Antonietta di Chiavarone Antonio, id., L. 630 — Vercellone Teresa di Rondoletto Emiliano, id., L. 630 — Lepore Rosalia di Collini Giovanni, id., L. 680 — Borlini Maria di Poli Giuseppe, id., L. 780 — Scorciapino Rosa di Trovato Lo Presti Luigi, id., L. 730 — Giuliani Emilia di Mucci Luigi, id., L. 630 — Bianchini Angela di Baldacci Serafino, id., L. 630.

Calaciura Cappellano Grazie di Catalano Rando Placido, soldato, L. 780 — Nicotra Angela di Savoca Domenico, id., L. 630 — Del Signore Rosaria di Paliotta Giovanni, id., L. 630 — D'Aloisio Maria di Colucci Camillo, sergente, L. 1120 [illegible] Giromini Corrado [illegible] — Nicolai Gioconda di [illegible], soldato, L. 680 — Bernasconi Anastasia di Arrighi Angelo, id., L. 630 — Mandanico Angela di Grazioli Firino, id., L. 630 — Metalli Emilia di Ghini Vero, id., L. 630 — Di Luca Anna di Lacovara Leonardo, caporale, L. 840 — Tasca Mariantonia di Federici Nicola, soldato, L. 630 — Rubbini Teresa di Diolaiti Vittorio, id., L. 630 — Zucchelli Cecilia di Pedretti Mansueto, id., L. 630 — De Rosa Carolina di Iacuzzi Guglielmo, caporale, L. 840.

Rossi Maria di Giacchino Bartolomeo, soldato, L. 630 — Gertosio Lucia di Damiano Nicolino, id., L. 630 — Manzi Maria di Piano Saverio, id., L. 630 — Mucci Onesta di Tosi Arnolfo, id., L. 630 — Scordato Nicoletta di Toia Domenico, id., L. 630 — Ferla Paola di Sinacuglia Corrado, id., L. 630 — Maschi Maria di Guglielmetti Davide, id., L. 680 — Colombo Genoveffa di [illegible]ti Umberto, id., L. 630 — Bezzan Anna di Testolin Maurizio, [illegible] magg., L. 1120.

Seruci Maria di Zappadigna Giovanni, soldato, L. 630 — Mauro Adriana di Sesta Giuseppe, id., L. 630 — Bovera Maria di Gariboldi Giuseppe, id., L. 630 — Bini Assunta di Sainati Vittorio, id., L. 630 — Cutrupi Giuseppa di Marrara Domenico, id., L. 630 — Pagano Concetta di D'Agostino Giuseppe, id., L. 630 — Diciolla Vittoria di Difino Vito, id., L. 630 — Conte Giovanna di Palmisano Francesco, id., L. 630 — Dentini Maria di Versiglioni Achille, id., L. 630 — Badalucco Caterina di Bucaria Antonino id., L. 630.

Zanetti Maria di Amerio Giacomo, serg., L. 1120 — Ponzoni Agata, di Galbignani Alessandro, soldato, L. 630 — Landra Anna di Sigismondi Pietro, id., L. 680 — Durosini Pasqua di Zinetti Girolamo, cap. magg., L. 840 — Merlini Virginia di Pazzi Carlo, soldato, L. 730 — Di Lena Maria di Mele Emanuele, id., L. 630 — Meschini Augusta di Piergentili Amilcare, id., L. 630 — Demi Marzola di Betti Adolfo, id., L. 630 — Coccia Caterina di Santi Antonio, id., L. 630 — Consiglio Vincenza di Spato Giuseppe, id., L. 630 — Ercolani Adalma di Biffaroni Generoso, id., L. 630 — Bernazzani Dercè Irene di Lagomartini Giuseppe, id., L. 630 — De Fabritiis Celeste di Santroni Giuseppe, id., L. 630 — Paliotta Maria di Moretti Giacomo, id., L. 630 — Battes Augusta di Del Col Domenico, cap. magg., L. 840 — Musotti Chiara di Lombardi Matteo, soldato, L. 630 — Nardi Teresa di Chizzanti Giuseppe, serg., L. 1120 — Moretti Maria di Colozzi Giovanni, soldato, L. 630 — Pollante Angelina di Caruso Nicola, id., L. 730.

Guerrieri Albina di Del Secco Corrado, caporal maggiore, L. 840 — Francia Francesco di Cavallero Luigi, soldato, L. 680 — Pavia Maria di Calciate Giovanni, caporal maggiore, L. 840 — Chiari Silvia di Manfredini Alfonso, soldato, L. 630 — Bardoni Maria di Ponzimbio Vincenzo, id., L. 630 — Garone Luigia di Ruffa Francesco, id., L. 630 — Alberti Assunta di Ceseri Giuseppe, id., L. 680 — Calciati Maddalena di Grossi Angelo, id., L. 630 — Pascale Sofia di De Pascale Lorenzo, id., L. 630 — Miglioretto Maria Crosara di Moresco Giovanni, id., L. 630 — Lazzeroni Pierina di Mari Corradino, id., L. 630 — Squassoni Ausonia di Lodovici Federico, caporal maggiore, L. 840 — Iacopini Ada di Barderi Giovanni, soldato, L. 630 — Pirone Elvira di Graziano Vincenzo, id., L. 630.

Carlorosa Teresa di Emiliani Eugenio, soldato, L. 630 — Simoni Assunta di Mattei Giuseppe, id., L. 680 — Franzese Domenica di Sgariglia Domenico, id., L. 630 — Smussi Lucia di Selli Luigi, id., L. 630 — Santini Giuseppina di Michelini Marco, id., L. 630 — Fiaschi Vittoria di Muzzi Rutilio, id., L. 630 — Baiesi Maria di Tartarini Carlo, id., L. 630 — Tartaglia Concetta di Tantaro Michele, id., L. 630 — Maura Vincenza di Fiore [illegible] Antonio, id., L. 630.

Fabbro Giacinta di [illegible] di Zilli Vittorio, soldato, L. 630 — Campailla Giuseppe di Damasco Giuseppe, id., L. 630 — Pierro Nunzia di De Benedittis Giuseppe, id., L. 630 — Perfetto Carmela di Ercolano Edmondo, id., L. 630 — Lanza Maddalena di Arnaldi Giacomo, id., L. 630 — Bollea Francesca di Bono Antonio, id., L 630 — Raisi Ines di Poli Giuseppe, id., L. 630 — Talini Amelia di Innocenti Giulio, caporale, L. 840 — Nicossia Angela di Meraviglia Giuseppe, soldato, L. 630 — Marelarghi Argia di Bonini Alberto, id., L. 630 — Cardiello Maria di Mastrangelo Pietro, id., L. 630 — Orlandini Fosca di Landini Atanasio, id., L. 630 — Colletta Rachele di Soccio Antonio, id., L. 630 — Di Martino Giuseppe di Di Martino Vincenzo, caporale, L. 840.

Antonioli Virginia di Reggiani Zelindo, soldato, L. 630 — Bonanigo Maria di Padrin Luigi, id., L. 730 — Toniolo Maria di Bassetto G. Batt., id., L. 630 — Tagliazucchi Cesira di Barbieri Ezio, id., L. 630 — Radi Marianna di Quaini Giovanni, id., L. 630 — Toniazzo Virginia di Primon Angelo, id., L. 630 — Guidolini Regina di Pelizzari Valentino, id., L. 630 — Lupi Maria di Moreschini Giovanni, id., L. 630 — Rizzi Maria di Valdemi Vincenzo, id., L. 630 — Alunni Maria di Del Convento Finocchiato Monichino, caporale maggiore, L. 890 — Sessa Marianna di Rago Nicola, soldato, L. 630 — Galliani Maria di Rancati Giuseppe, id., L. 630 — Visconti Giovanna di Pozzi Giovanni, id., L. 680 — Mazzoni Maria di Vannini Angelo, id., L. 630 — Armellino Maria di Ballocco Giacomo, id., L. 630 — Gravina Angela di De Angelis Tommaso, id., L. 730 — Pasisi Veneranda di De Carolis Giuseppe, id., L. 630 — Basile Donata di Amati Francesco, id., L. 630 — Marcantonio Maria di Vecchiolla Biagio, id., L. a30.

Masi Giorgina di Cantini Giuseppe, soldato, L. 630 — Ferrazzi Paolina di Astrologo Angelo, id., L. 630 — Madini Angela di Gatti Cesare, caporale, L. 840 — Giulietti Caterina di Rondini Emilio, soldato, L. 630 — Indovini Eurosia di Pasini Luigi, id., L. 630 — Ratti Maria di Montefiori Silvio sergente, L. 1120 — Frustaci Anna di Platino Eugenio, soldato, L 630 — Ciangulio Maria di Cianelli Venceslao, caporale, L. 940 - Menini Ernesta di Giorgini Eugenio, soldato, L. 630 — Lombarda Rosalia di Calà Salvatore, id., L. 630 — Sartor Maria di Santin Giovanni, id., L. 730 — Barba Maria di Bernasconi Carlo, sergente, L. 1120 — Lombardi Maria di Ianziti Donato, soldato, L. 630 — Fava Cesira di Saccenti Attilio, id., L. 630 — Paltrinieri Maria di Loti Sante, id., L. 730 — Catalano Anna di Posara Sante, id., L. 630 — Pelaccia Antoniella di Di Tomaso Rocco, id., L. 630 — Proietti Maria di Partenza Virgilio, id., L. 630 — Toniui Amabile di Barbon Giovanni, id., L. 630 — Sbriglio Rosalia di Amenta Sebastiano, id., L. 630.

Giulietti Rosa di Pacchiarotti Giovanni, sergente, L. 1120 — Montemurro Maria di Fontana Rocco, soldato, L. 630 — Macchinetti Clelia di Scala Giuseppe, sergente, L. 1120 — Barbuti Clementa di Busi Agostino, soldato, L. 630 — D'Andria Maria di De Pace Giuseppe, id., L. 630 — Fumagalli Pierina di Redaelli Pietro, id., L. 680 — Bucci Zoaraide di Chiussi Francesco, id., L. 630 — Biancaniello Michele di Cioiretti Rubino, id., L. 830 — Sena Eugenia di Crispo Domenico, id., L. 630 — Neviani Ida di Galeotti Giovanni, id., L. 680 — Soprani Anita di Racchetta Giovanni, id., L. 630 — De Rosa Andreana di Orazzo Giovanni, id., L. 630 — Pierazzini Daria di Zucconi Piacentino, id., L. 630 — Cianciulli Maria di Mastrogiacomo Michele, id., L. 630 — Albertino Patrizia di Rossetti Giovanni, id., L. 630.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 22).

1ª Pubblicazione per smarrimento di ricevuta.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

ESTREMI DELLE RICEVUTE SMARRITE

Num. ordinale portato dalla ricevuta	Data della ricevuta	Ufficio che rilasciò la ricevuta	Intestazione della ricevuta	Titoli del debito pubblico					
				Quantità			Ammontare		Decorrenza
				nominativi	al portatore	misti	Rendita	Capitale	
468	8-3-1917	Banca d'Italia - Succursale di Reggio Emilia	Basini Virginia di Giovanni. (Pos. n. 613003)	—	1	—	P. N. 5 %	1000 —	1-1-1917
1005	7-3-1917	Banca d'Italia - Succursale di Parma	Ortali-Bergonzi Umberto fu Francesco. (Pos. n. 613444)	—	1	—	P. N. 5 %	500 —	1-1-1917
1640	19-5-1917	Banca d'Italia - Succursale di Como	Guadagno Basilio fu Francesco. (Posizione n. 612077)	—	2	—	52 50	Cons. 3,50 %	1-1-1917

Roma, 24 novembre 1917.

Il direttore generale: GARBAZZI.

(Elenco n. 21).

2ª Pubblicazione

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

A termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

ESTREMI DELLE RICEVUTE SMARRITE

Num. ordinale portato dalla ricevuta	Data della ricevuta	Ufficio che rilasciò la ricevuta	Intestazione della ricevuta	Titoli del debito pubblico					
				Quantità			Ammontare		Decorrenza
				nominativi	al portatore	misti	Rendita	Capitale	
220	4-3-1916	Banca d'Italia (Sede di Aquila)	Desideri Ventura fu Francesco (Posizione n. 612108)	—	4	—	P. N. 5 0/0	400 -	1-1-1916

Roma, 10 novembre 1917.

Il direttore generale: GARBAZZI.

2° AVVISO.

È stata chiesta la rinnovazione del certificato del consolidato 3,50 0/0, n. 299949, di L. 31,50, intestata a Madonna Elisabetta di Vincenzo, moglie di Punzo Giovanni, domicilata a San Giorgio a Cremano (Napoli), con vincolo per dote della titolare, e lacerato in diversi punti con asportazione di alcune sue parti.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della presente, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla rinnovazione, per traslazione, del certificato suddetto, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento generale sul debito pubblico.

Roma, 26 settembre 1917.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 29 novembre 1917, in L. 150

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *28 novembre 1917* — (**Bollettino di guerra n. 918**).

Sull'altopiano di Asiago, nella conca di Primolano, a nord del Col della Berretta e sul medio Piave, le nostre batterie, coadiuvate dalle squadriglie aeree di bombardamento, hanno eseguito concentramenti di fuoco su ammassamenti e movimenti nemici.

Quattro velivoli avversari furono abbattuti ed obbligati ad atterrare da nostri aviatori.

Diaz.

ROMA, 28. — Durante la settimana finita a mezzanotte di domenica 25 corrente, il movimento di navi mercantili, di ogni nazionalità, nei porti italiani fu il seguente:

Entrate 443 con stazza complessiva lorda di 391.239 tonnellate. Uscite 387 con stazza complessiva lorda di 389,845 tonnellate, senza tener conto delle barche da pesca e di piccolo cabotaggio.

Le perdite di navi italiane, in tutti i mari, furono di un piroscafo al di sotto delle 1500 tonnellate e di uno al di sopra di detto tonnellaggio e di un piccolo veliero.

Settori esteri

La situazione strategica dei belligeranti dal mare del Nord all'Alsazia, nonostante qualche vivace scontro di pattuglie e reciproci colpi di mano, non ha subito variazioni in queste ultime ventiquattro ore.

Un dispaccio dal fronte britannico in Francia, in data 28 corrente, circa il combattimento attorno a Cambrai, dice che i tedeschi hanno fatto sforzi disperati per ricuperare almeno alcuni punti perduti delle importanti posizioni, non badando alle perdite di combattenti che avrebbero subito.

I soldati che ritornano dai recenti combattimenti attorno allo sperone a nord del nuovo saliente inglese, dicono che il terreno è coperto di cadaveri tedeschi caduti fin dal primo attacco, mentre l'irruzione dei *tanks* provocò una specie di « si salvi chi può ».

I prigionieri dichiarano che quando gl'inglesi attaccarono il Bois Bourlon avvenne in quella località un panico e una confusione indescrivibili. Era impressione generale che gli inglesi avessero sfondato il fronte e che l'esercito tedesco stesse per subire una rotta. Tale impressione era giustificata. Nondimeno da allora i tedeschi condussero precipitosamente truppe e cannoni per tutte le vie, riuscirono a riorganizzare le difese che erano così scosse, e poterono nuovo opporre una forte resistenza.

Mandano da Parigi che l'attacco francese del 21 corrente a Juvincourt è costato perdite gravissime ai tedeschi.

La cifra dei prigionieri fatti dai francesi in quest'azione raggiunge i 476. Nel materiale catturato essi hanno contato 13 mitragliatrici 3 lancia-granate, 3 cannoni da trincea e 400 fucili.

Dalla fronte macedone non sono segnalati combattimenti importanti. La sola artiglieria ha dato ieri prove di attività nelle regioni di Monastir e di Doiran.

Nell'Africa orientale la situazione dei tedeschi diviene sempre più critica, soprattutto per mancanza di viveri e di munizioni.

Si prevede ch'essi, perchè fortemente premuti da ogni parte da forze inglesi e portoghesi, dovranno in breve arrendersi su tutti i punti in cui fanno an ora resistenza.

Il 27 corrente un colonnello, 12 ufficiali, 6 medici militari, 92 fra sottufficiali e soldati tedeschi, nonchè 1212 ascari e 2200 altri indigeni capitolarono di già senza condizioni.

Più particolareggiate notizie sulla guerra nei vari settori sono comunicate dall'*Agenzia Stefani* con i seguenti telegrammi:

PARIGI, 28. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Nella regione di Saint Quentin respingemmo facilmente due colpi di mano nemici.

Nostre pattuglie operanti ad ovest di Tahure e nella regione di Samogneux ricondussero prigionieri, tra cui un ufficiale.

Un tentativo di colpo di mano su nostri posti ad ovest del Bois le Chaume è fallito.

PARIGI, 28. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Azioni di artiglieria al nord dell'Aisne, in Argonne e sulla riva destra della Mosa nel settore della Chambrettes.

LONDRA, 28. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data del pomeriggio, dice:

L'artiglieria nemica fu attiva nella scorsa notte presso il bosco di Bourlon, ma non si ebbe alcuna azione di fanteria.

L'artiglieria nemica continua ad essere attiva sul fronte a nord-est di Ypres.

LONDRA, 28. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data di stasera dice:

Durante la giornata nulla di particolare sul fronte di battaglia di Cambrai. Stamane di buon'ora abbiamo respinto in vicinanza di Avion a sud di Lens due tentativi di incursioni contro le nostre trincee. Sul fronte di Ypres l'attività dell'artiglieria tedesca è continuata, più violenta ad est di Ypres. Durante scaramucce di pattuglie abbiamo fatto alcuni prigionieri.

Ieri, malgrado un vento violentissimo con pioggia durata quasi tutta la giornata, i nostri aviatori hanno effettuato con successo alcune importanti ricognizioni, hanno fatto qualche operazione per individuare l'artiglieria ed hanno mitragliato i difensori delle trincee. Essi hanno gettato oltre una tonnellata di bombe sulla stazione ferroviaria di Menin mentre il tempo burrascoso continuava. Un aeroplano britannico manca.

PARIGI, 28. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente, in data 27 corrente, dice:

Giornata calma sull'insieme del fronte, nella regione di Doiran, ove la lotta dell'artiglieria riprese ad intervalli nella regione di Monastir. Un velivolo nemico è stato abbattuto dalle nostre mitragliatrici.

LONDRA, 29. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito inglese nell'Africa orientale tedesca dice:

Si segnala in vicinanza di Rovuma che le truppe tedesche che erano state sloggiate dalla valle del Kitangari mancherebbero di viveri e di munizioni.

Le forze tedesche agli ordini del colonnello Tafel, menzionate nei comunicati del 20 e del 23 corrente come dirette a sud, dopo aver lasciato la regione di Mahenge, marciarono rapidamente a sud-est in direzione di Newala, ignorando evidentemente che occupavamo questa località.

LA NOSTRA GUERRA

L'Agenzia Stefani comunica:

ROMA, 28. — Il nemico incomincia a considerare l'offensiva nel Veneto con uno spirito assai diverso da quello che l'animava nei giorni della calata nella piana friulana e lungo le valli cadorine. Il nostro ripiegamento l'aveva profondamente illuso sulle condizioni nostre e sulla nostra capacità di resistenza. Anche il feld-maresciallo Conrad dava disposizioni per l'occupazione a data fissa di linee successive nella pianura. Il 1° reggimento « Kaiserjager » iniziò il movimento nella zona di Gallio, avanzando in colonna preceduto dal comandante di brigata Ellison.

L'improvviso scatenarsi del nostro fuoco di artiglieria e di mitragliatrici dalle posizioni sulle quali determinatamente ci eravamo ritirati, mise il panico nella truppa nemica; invano gli ufficiali cercarono di rianimare i soldati ricordando che erano truppe d'assalto e cacciatori imperiali; sotto le raffiche continue il reggimento ondeggiava, si sparpagliava qua e là a cercar riparo. Il brigadiere Ellison - hanno narrato ufficiali prigionieri - spariva col suo stato maggiore e veniva poi esonerato dal comando. Il contrattacco nostro trovava le case piene di fuggiaschi e li catturava.

Questa violenta reazione nostra meravigliava i comandi e le truppe, alle quali era stato detto che con poche azioni e poche perdite sarebbero scese in pianura. I successivi scacchi finivano per togliere ogni illusione.

Risulta dagli interrogatori dei prigionieri catturati nei giorni 18 e 19 novembre nelle Melette, che le perdite subite da tutti i contrattacchi delle fanterie sono ritenute superiori al 50 per cento. I reggimenti delle divisioni 6ª e 19ª, 106ª ed in parte quelli della 21ª divisione Schuetzen furono in ispecial modo provati. Come se ciò non bastasse, la notte sul 16 il 75° fanteria della 19ª divisione e il 31° Landsturm della 106ª in un'azione verso Monte Fior, per errore si attaccarono repriprocamente. Data la nazionalità diversa dei due reggimenti (czeco l'uno, galiziano l'altro) il combattimento a colpi di fucile e di bombe a mano si protrasse fino all'alba quando finalmente il tragico equivoco fu chiarito. Il 1° battaglione del 31° Landsturm aveva subito così gravi perdite che dovette essere ritirato in seconda linea a ricomporsi.

Più volte si è detto nei comunicati ufficiali delle perdite toccate al nemico fra Brenta e Piave dove già due divisioni (divisione cac-

ciatori germanica e 55ª divisione austro-ungarica) hanno dovuto essere rimandate nelle retrovie a rimettersi in efficienza. La 3ª divisione « Edelweiss » si è logorata molto nelle azioni contro Col Caprile, Col Bonato e Col Berretta. Gravi perdite ha avuto anche la 22ª divisione Schuetzen a Monte Pertica e a Fontana Secca, mentre l'« Alpen Korps » germanico e la 50ª divisione austro-ungarica, di fresco entrati in linea nella zona di Monfenera e di Monte Tomba, hanno già subìto perdite sensibili.

LA CONFERENZA INTERALLEATA

L'Agenzia Stefani comunica:

PARIGI, 28. — Stamane sono arrivati il presidente del Consiglio italiano on. Orlando, i ministri Nitti, Bianchi e Dallolio, il commissario per l'aviazione on. Chiesa, ricevuti dal ministro degli esteri Pichon, e dal capo del protocollo William Martin, come pure dall'on. Sonnino, dall'on. Crespi, arrivato iersera da Londra, dall'ambasciatore d'Italia conte Bonin, cogli addetti militare e navale, dai console d'Italia, dagli ufficiali delle missioni italiane, dalle notabilità della colonia e da varie personalità politiche.

Oggi comincerà lo scambio di visite dei ministri italiani con Lloyd George e gli altri ministri inglesi arrivati iersera. Seguiranno scambi di visite con la missione americana.

PARIGI, 29. — L'apertura della Conferenza interalleata ha luogo stamane alle 10 al Quai d'Orsay. Il presidente del Consiglio Clémenceau, che presiederà la riunione, aprirà la seduta con un brevissimo discorso. Egli darà il benvenuto ai rappresentanti delle nazioni alleate e questi cominceranno subito i lavori.

Prima di entrare nella sostanza del programma, i delegati stabiliranno l'ordine delle discussioni e ripartiranno le questioni fra le varie Commissioni tecniche.

La Conferenza interalleata dovrà infatti risolvere soprattutto problemi di ordine pratico come gli approvvigionamenti ed il blocco, intorno ai quali i delegati specialisti esprimeranno la loro opinione.

Il lavoro preparatorio di organizzazione occuperà probabilmente la prima seduta plenaria, la quale terminerà a mezzogiorno. Le varie Commissioni sederanno separatamente nel pomeriggio.

Una nuova seduta plenaria chiuderà i lavori della Conferenza, i quali, si crede, dureranno almeno tre giorni consecutivi.

Sabato sarà offerta una colazione ufficiale al Quai d'Orsay in onore dei rappresentanti dell'Intesa.

CRONACA ITALIANA

Per la ricerca dei profughi dispersi. — Fin dai primi giorni in cui ebbe inizio l'esodo delle popolazioni civili dai territori del Veneto, il Ministero dell'interno ha istituito ed organizzato uno speciale servizio per la ricerca dei profughi dispersi e per la ricostituzione delle famiglie rimaste smembrate, con l'ausilio di un apposito schedario centrale che conta già alcune migliaia di nomi.

Tale servizio ha già dato ottimi risultati, permettendo il rintraccio di numerosi profughi e la conseguente riunione alle loro famiglie ed è opportuno che ne sia generalmente nota la esistenza, affinchè tutti gli interessati possano approfittarne rivolgendo le loro richieste al Ministero dell'interno, Ufficio profughi.

Per gli ufficiali esonerati durante la guerra. — D'accordo tra il Ministero della guerra e il Comando supremo, è stata nominata una Commissione incaricata di riesaminare la posizione degli ufficiali esonerati dal Comando durante la guerra per vedere (in base alla nuova situazione dei quadri che si è venuta determinando col prolungarsi delle operazioni) quali di essi possano essere utilmente impiegati di nuovo nella zona di guerra.

La Commissione, presieduta dal generale Caneva, avrà voto consultivo; la decisione spetterà al ministro, sentito il capo di stato maggiore dell'esercito. I lavori saranno iniziati al più presto e procederanno rapidamente.

Il Ministero della guerra sta preparando le disposizioni perchè i provvedimenti di Stato che ne conseguiranno, non debbano ledere mai in alcun modo gli interessi degli ufficiali rimasti presso l'esercito mobilitato.

Mercato serico. — I corrispondenti ufficiali del Ministero dell'industria, commercio e lavoro telegrafano:

Shanghai, 23. — Mercato sete con pochi affari, transazioni stentate, prezzi deboli, leggera tendenza al ribasso. — Greggie all'europea classiche frs. 99, Tsatlée filature Pegasus n. 1 frs. 81, Kunkee Mars n. 1 frs. 74,50, Tsatlée ordinarie Gold Kilin frs. 61,25. — Cambio Tael su Francia a 4 mesi vista frs. 5,87. Le esportazioni a tutto oggi delle nuova campagna 1917-918 sono di balle 14,800 per filature all'europea bianche; 1100 per filature all'europea gialle; 10,300 sete bianche native; 7100 sete gialle native; 2600 tussah.

Tokio, 23. — Mercato sete fermo. — Quotansi Shinshu Yen 1300. — Le esportazioni dal 1° luglio al 15 novembre sono state per l'America 99,200 balle, per l'Europa 12,260; lo stock è di 25,500 piculs. — Mercato cascami calmo, esportazioni per l'America 2798 balle, per l'Europa 11;180, stock 13,000 piculs.

TELEGRAMMI "STEFANI"

LONDRA, 28. — La stampa londinese, come quella delle altre città di Provincia, plaude calorosamente alla resistenza italiana sul fronte del Piave, notando come essa abbia permesso agli alleati anglo-francesi di compiere il loro concentramento.

Anche nei circoli militari è oggetto di sincera soddisfazione e di ammirazione la rapidità con la quale le truppe italiane hanno affermato la loro resistenza valorosa, dopo il ripiegamento. I corrispondenti inglesi sul fronte italiano attestano unanimi le brillanti qualità dimostrate dalle truppe italiane.

Il *Times* rileva che sinora l'esercito italiano non ha potuto contare che sulle proprie forze, quantunque contingenti anglo-francesi arrivino in gran numero.

L'esercito italiano si mantiene con eroico valore su tutti i punti critici del fronte. Esso ha resistito in questi ultimi giorni a numerosi violenti attacchi ed ha lanciato parecchi ammirevoli contrattacchi. Pertanto vi è motivo di credere che lo scopo del generale Diaz sarà raggiunto e che il resto del Veneto sarà protetto dall'invasione. La concentrazione di truppe su un nuovo teatro della guerra e il porle in condizioni di combattere richiede sempre tempo. E in queste operazioni non vi è stato certo un momento di sosta.

LONDRA, 28. — La stampa di Londra pubblica un caloroso appello diretto da lord Plymouth e lord Lytton, presidenti della Lega anglo-italiana, a favore dei profughi del Veneto. Essi fanno l'elogio della mirabile saggezza delle autorità italiane che trattano con efficacia il problema dell'assistenza ai profughi.

RIO DE JANEIRO, 28. — Il Brasile ha concluso un accordo con l'Intesa per utilizzazione sotto bandiera brasiliana, durante un anno, di trenta navi tedesche per uno stazzamento totale di 250 000 tonnellate. Questa misura ha lo scopo di concorrere all'approvvigionamento dei paesi alleati.

LONDRA, 28. — Il *Times* ha da Pietrogrado 25: I bolsceviki sono decisi a porre la mano su tutte le riserve delle Banche ed è dubbio che le piccole guarnigioni che difendono le succursali delle Banche nelle città di Provincia possano prolungare la resistenza.

COPENAGHEN, 28. — La *National Zeitung* di Berlino annuncia che una battaglia è attualmente impegnata fra le forze dei bolsceviki e i soldati del generale Kaledin.

PARIGI, 28. — Il *Petit Parisien* ha da Pietrogrado: Il fronte sud-occidentale ha inviato un ultimatum al Consiglio dei commissari del popolo perchè stabilisca un accordo con gli altri funzionari e crei un Ministero di unione socialista.

Il generale Kaledin avendo una riserva d'oro e approvvigionamenti di grano sarebbe padrone della situazione.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*